

Assicurazione di economia domestica

Informazioni per la clientela e
Condizioni generali di assicurazione (CGA)



Basta telefonare!
Siamo sempre
a vostra disposizione.

**Per le emergenze:
0800 80 80 80**

Dall'estero
+41 44 628 98 98

Art.	Pagina	Art.	Pagina
Informazioni per la clientela	4	Eventi assicurati	
Condizioni generali di assicurazione (CGA) Edizione 03/2017	5	205 Incendio	14
Disposizioni comuni		206 Eventi naturali	14
1 Basi del contratto	5	207 Furto	14
2 Inizio e durata dell'assicurazione	5	208 Acqua	14
3 Pagamento del premio e adeguamenti del contratto	5	209 Prestazioni	15
4 Bonus per assenza di sinistri	6	210 Spese assicurate	15
5 Regolamentazione riguardante le franchigie	6	211 Franchigia	15
6 Obblighi in caso di sinistro	6	300 Assicurazione stabili	
7 Obblighi di diligenza	6	301 Validità temporale e territoriale	15
8 Violazione degli obblighi	6	302 Stabili assicurati	15
9 Rapporto assicurativo dopo il sinistro	6	303 Cose non assicurate	15
10 Retribuzione del broker	6	304 Rischio speciale stabili	15
11 Comunicazioni a Zurich	6	305 Esclusioni generali	15
12 Foro	6	Eventi assicurati	
Disposizioni comuni per l'assicurazione di mobilia domestica, stabili, costruzioni mobili e assicurazione complementare		306 Incendio	16
13 Adeguamento automatico della somma di assicurazione	6	307 Eventi naturali	16
14 Sottoassicurazione	7	308 Terremoti ed eruzioni vulcaniche	16
15 Prova del sinistro	7	309 Acqua	16
16 Spese per la riduzione dei danni	7	310 Casco costruzione	17
17 Limiti legali delle prestazioni nell'assicurazione contro i danni causati dagli eventi naturali	7	311 Prestazioni	17
18 Indennità in natura	7	312 Spese assicurate	17
19 Cambiamento di proprietario	7	313 Franchigia	18
20 Sanzioni	7	400 Assicurazione complementare all'assicurazione di mobilia domestica, stabili e costruzioni mobili	
100 Assicurazione di mobilia domestica		401 Disposizioni comuni per tutte le assicurazioni complementari	19
101 Somma di assicurazione per la mobilia domestica	7	402 Furto semplice fuori casa	19
102 Validità temporale e territoriale	7	403 Superfurto	19
103 Persone assicurate	8	404 Perdita delle chiavi	20
104 Cose assicurate	8	405 Rottura di vetri	20
105 Cose non assicurate	8	406 Assicurazioni casco	20
106 Esclusioni generali	8	407 Prodotti surgelati	21
Eventi assicurati		408 Danni causati da animali	21
107 Incendio	8	409 Casco colture	21
108 Eventi naturali	8	410 Impianti tecnici della casa Plus	22
109 Terremoti ed eruzioni vulcaniche	9	411 Danneggiamento dello stabile	23
110 Furto	9	412 Copertura estesa per stabili	23
111 Acqua	10	413 Apparecchi e materiali inclusi combustibili	24
112 Prestazioni	10	414 Furto (stabili)	24
113 Spese assicurate	10	415 Abuso di carte clienti, carte di credito, carte bancarie, postali e schede SIM	24
114 Franchigia	11	416 Home Care Service	25
200 Assicurazione di costruzioni mobili (abitazioni mobili, roulotte, apiari, capanni d'orto e da giardino)		417 Ciclomotori e ciclomotori a motore elettrico	25
201 Validità temporale e territoriale	14	500 Assicurazione animali domestici	
202 Cose assicurate	14	501 Validità temporale e territoriale	26
203 Cose non assicurate	14	502 Animali assicurati	26
204 Esclusioni generali	14	503 Estensione assicurativa	26
		504 Restrizioni della copertura assicurativa	26
		505 Prestazioni	26
		506 Franchigia	26

Art.	Pagina
600 Assicurazione responsabilità civile di privati	
601 Validità temporale e territoriale	27
602 Persone assicurate	27
603 Assicurazione di previdenza	27
604 Qualità delle persone assicurate	27
605 Danni assicurati	27
606 Responsabilità civile per danni a oggetti presi in custodia o affidati	28
607 Responsabilità civile per l'utilizzo di veicoli a motore di terzi	28
608 Responsabilità civile per l'utilizzo di biciclette e di veicoli a motore ad esse equiparati	28
609 Responsabilità civile da utilizzo di natanti e aeromobili	28
610 Disposizioni per impianti di cisterne	28
611 Pregiudizi all'ambiente	28
612 Spese di prevenzione di sinistro assicurate	28
613 Restrizioni della copertura assicurativa	29
614 Rinuncia a riduzioni di prestazione a causa di negligenza grave	29
615 Prestazioni	29
616 Franchigia	29
700 Assicurazioni complementari all'assicurazione responsabilità civile di privati	
701 Danni ad autoveicoli utilizzati e appartenenti a terzi fino a 3'500 kg di peso totale nonché a rimorchi, motoveicoli e imbarcazioni	30
702 Noleggio cavalli	30
703 Attività secondaria come viticoltore	30
Rischi speciali nell'assicurazione responsabilità civile di privati	
704 Cacciatore	31
705 Attività secondaria con reddito lordo annuo superiore a CHF 6'000	31
706 Protezione in caso di regresso per docenti e funzionari di polizia	31
707 Docenti Plus	32
800 Assicurazione di responsabilità civile di stabili	
801 Validità temporale e territoriale	33
802 Persone assicurate	33
803 Responsabilità civile assicurata	33
804 Stabili, fondi e impianti assicurati	33
805 Proprietà per piani, comproprietà e proprietà comune	33
806 Pregiudizi all'ambiente	33
807 Responsabilità civile del committente	34
808 Spese di prevenzione di sinistro assicurate	34
809 Restrizioni della copertura assicurativa	34
810 Prestazioni	35
811 Franchigia	35
Panoramica dei prodotti	36
Indice analitico	38

Informazioni per la clientela

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sulla società d'assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. I diritti e i doveri delle parti contraenti scaturiscono dalla proposta/offerta, rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni fissate dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Dopo l'accettazione della proposta/dell'offerta, il contraente riceve una polizza il cui contenuto corrisponde a quello della proposta/offerta.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, qui di seguito denominata Zurich, con sede in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. Zurich è una società anonima secondo il diritto svizzero.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

I rischi assicurati nonché l'estensione della copertura assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta, risp. dalla polizza e dalle condizioni contrattuali.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura assicurativa desiderata. In caso di pagamento rateale può essere imposto un supplemento. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali supplementi sono contenuti nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza stessa.

In quali casi si ha diritto a un rimborso del premio?

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Zurich rimborsa il premio pro rata per il periodo in cui non si usufruisce della copertura assicurativa.

Il premio non viene rimborsato nel caso in cui:

- l'assicuratore ha erogato la prestazione assicurata in seguito alla scomparsa del rischio (caso di danno totale);
- l'assicuratore ha versato la prestazione assicurata per un danno parziale e il contraente disdice il contratto durante il primo anno assicurativo.

Quali sono gli altri doveri del contraente?

- **Aggravamento del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto essenziale subisce una modifica che comporta l'aumento del rischio di un caso di sinistro assicurato, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich.
- **Accertamento dei fatti:** in caso di chiarimenti relativi al contratto d'assicurazione
 - come ad esempio aggravamenti del rischio, verifiche delle prestazioni, ecc.
 - il contraente è tenuto a collaborare e a fornire a Zurich qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione di Zurich e ad autorizzare per iscritto terzi a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è, inoltre, autorizzata a effettuare autonomamente accertamenti in merito.
- **Caso di assicurazione:** il sinistro va notificato immediatamente a Zurich.

L'elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Gli altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Quando inizia l'assicurazione?

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza. Zurich, nell'ambito delle assicurazioni indicate nella proposta sottoscritta, accorda una copertura assicurativa provvisoria fino all'invio della polizza o al suo rifiuto scritto. Questo vale al massimo per i due mesi successivi all'inizio dell'assicurazione come da proposta sottoscritta.

Quando si estingue il contratto?

Il contraente può sciogliere il contratto dandone disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno assicurativo. La disdetta si considera avvenuta per tempo se perviene a Zurich al più tardi l'ultimo giorno precedente l'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno stabilito nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, al più tardi quattordici giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich;
- se Zurich modifica i premi. In questo caso la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se Zurich dovesse aver violato l'obbligo d'informare ai sensi della LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo quattro settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

Zurich può disdire il contratto:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno assicurativo. La disdetta si considera avvenuta per tempo se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno precedente l'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato senza clausola di prolungamento si estinguono il giorno stabilito nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, se la disdetta avviene al più tardi con la liquidazione della prestazione;
- se fatti di rischio essenziali vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza).

Zurich può recedere dal contratto:

- se il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, se è stato diffidato e se Zurich rinuncia a richiedere il premio dovuto;
- in caso di truffa all'assicurazione.

L'elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Come avviene il trattamento dei dati dei clienti da parte di Zurich?

Zurich elabora i dati indicati nella documentazione contrattuale o utilizzati per il disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi e le valutazioni statistiche.

Inoltre, Zurich può trattare i dati per scopi di marketing (ad es. analisi, allestimenti di profili cliente), completarli con dati di fonti terze e divulgare i dati, a scopo di marketing, ad altre società della Zurich Insurance Group SA in Svizzera, nonché alle fondazioni collettive di previdenza professionale della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA. Il profilo cliente serve a ottimizzare l'erogazione della prestazione e la diffusione di offerte personalizzate da parte delle suddette società e della loro Distribuzione. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica.

Zurich può, nella misura necessaria, trasmettere i dati per l'elaborazione a terzi partecipanti al disbrigo del contratto sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti al gruppo Zurich Insurance Group SA. Se un broker o un intermediario opera per il contraente o per Zurich, Zurich è autorizzata a trasmettergli i dati del cliente per gli scopi sopra citati. Zurich può affidare a terzi, come pure ad altre società della Zurich Insurance Group SA, specialmente nell'ambito dell'esternalizzazione completa o parziale di divisioni e servizi (ad es. gestione dei contratti, traffico dei pagamenti, incasso, IT), l'incarico di elaborare i dati, inclusi quelli degni di particolare protezione. Terzi e

Informazioni per la clientela

appaltatori (interni o esterni alla Zurich Insurance Group SA) possono avere la propria sede in Svizzera o all'estero. Qualora i dati venissero trasmessi in Paesi in cui la legislazione in materia di protezione dei dati è deficitaria o inadeguata, Zurich provvede ad assicurare la protezione dei dati mediante sufficienti garanzie. Inoltre, Zurich può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri, e a rendere noti i dati ai fini dell'adempimento di obblighi normativi o di legge o della tutela di interessi giustificati. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che la riguardano personalmente.

Per ricevere aiuto immediato o un consiglio, siamo raggiungibili 24 ore su 24 da ogni angolo del mondo telefonando al numero verde 0800808080 oppure dall'estero al numero +41 44 628 98 98.

Per garantire un servizio ineccepibile, registriamo tutte le conversazioni che avvengono con i centri di servizio alla clientela.

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile.

Condizioni generali di assicurazione (CGA) Edizione 03/2017

Disposizioni comuni

Art. 1 Basi del contratto

L'estensione dipende dalla soluzione di assicurazione scelta.

A complemento, si applicano le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908. Per i contraenti con domicilio nel Principato del Liechtenstein, in caso di divergenze rispetto alle presenti condizioni, hanno priorità le disposizioni vincolanti del diritto del Liechtenstein, in particolare quelle della Legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein del 16 maggio 2001 (VersVG).

Art. 2 Inizio e durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha inizio alla data stabilita nella polizza. Nel quadro delle coperture figuranti sulla proposta sottoscritta, Zurich accorda una copertura assicurativa provvisoria fino all'invio della polizza o al rifiuto scritto. Questo vale al massimo per i due mesi successivi all'inizio dell'assicurazione richiesta.

Un anno assicurativo dura dodici mesi, da una scadenza principale all'altra. I contratti di durata inferiore a dodici mesi si estinguono alla scadenza. Tutti gli altri contratti si rinnovano tacitamente di anno in anno, se non vengono disdetti per iscritto tre mesi prima della scadenza.

Trasferimento all'estero

In caso di trasferimento definitivo all'estero (ad eccezione del Principato del Liechtenstein e delle enclavi di Büsingen e Campione) l'assicurazione responsabilità civile di privati si estingue immediatamente su richiesta del contraente, altrimenti alla successiva scadenza del premio. Le assicurazioni per stabili e costruzioni mobili restano invariate. Tutte le altre assicurazioni si estinguono alla data in cui l'assicurato notifica il trasferimento all'ufficio controllo abitanti.

Art. 3 Pagamento del premio e adeguamenti del contratto

3.1 Basi per la determinazione del premio

Il premio si basa sulle indicazioni del contraente e sull'estensione assicurativa concordata. Zurich dovrà essere immediatamente informata dell'eventuale modifica di uno di questi dati (eccettuata l'età). Zurich sarà quindi autorizzata ad adeguare il contratto alle nuove condizioni.

3.2 Pagamento rateale

Per il pagamento rateale deve essere versato un supplemento. Zurich è autorizzata ad adeguare il supplemento in coincidenza con la scadenza principale. In questo caso, il contraente ha il diritto di modificare la modalità di pagamento. La comunicazione del contraente deve pervenire a Zurich al più tardi alla data di scadenza del premio.

3.3 Saldi

Le parti contraenti rinunciano alla richiesta di pagamento di saldi derivanti da conguagli di premio inferiori a CHF 5.

3.4 Adeguamenti del contratto

Qualora Zurich dovesse aumentare i premi o modificare le condizioni di assicurazione, la somma di assicurazione o la regolamentazione riguardante le franchigie, Zurich potrà esigere l'adeguamento del contratto d'assicurazione con effetto dall'anno assicurativo successivo.

Zurich deve comunicare al contraente i nuovi premi rispettivamente le nuove disposizioni contrattuali 25 giorni prima dello scadere dell'anno assicurativo. Il contraente ha quindi il diritto di disdire il contratto d'assicurazione nella sua totalità o per la parte interessata dall'aumento a decorrere dalla fine dell'anno assicurativo in corso. La disdetta deve pervenire a Zurich entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. L'omissione della disdetta vale come consenso all'adeguamento del contratto d'assicurazione.

Non danno diritto alla disdetta:

- l'aumento di supplementi per pagamenti rateali;
- gli adeguamenti del contratto dovuti a modifiche dei dati relativi al contratto d'assicurazione;
- l'adeguamento automatico della somma di assicurazione in ragione di un variato indice della mobilia domestica o, nell'assicurazione stabili, dell'indice dei costi di costruzione;
- l'introduzione o l'aumento di tasse legali (p. es. tassa di bollo federale);
- adeguamenti del contratto prescritti dalla legge o dalle autorità.

3.5 Conseguenze della mora

Qualora il contraente non adempia il proprio obbligo di pagamento, sarà sollecitato al pagamento e dovrà accollarsi sia le spese di diffida sia gli interessi di mora. Zurich ha facoltà di compensare i premi arretrati con l'indennità.

3.6 Rimborso del premio

Se il contratto viene sciolto in anticipo, Zurich rimborsa il premio per il periodo in cui non si è usufruito della copertura assicurativa concordata. È fatta salva la compensazione con altri crediti vantati da Zurich derivanti dal presente contratto. Il premio resta tuttavia dovuto per l'intero anno assicurativo se:

- il contratto viene sciolto in seguito a un caso di danno totale,
- in caso di danno parziale, il contraente disdice il contratto entro un anno dalla stipulazione dello stesso.

Disposizioni comuni

Art. 4

Bonus per assenza di sinistri

Se così concordato, allo scadere di tre anni assicurativi completi, Zurich accorda un bonus per assenza di sinistri sui premi (escluso il premio per danni della natura) se in tale periodo non sono state erogate prestazioni dal contratto d'assicurazione. Il bonus viene erogato sotto forma di rimborso del 15% dei premi totali pagati in questo periodo.

Se, in caso di sinistro, vengono richieste prestazioni, il nuovo periodo decorre dall'anno assicurativo successivo a quello della data di notifica del caso di sinistro.

Art. 5

Regolamentazione riguardante le franchigie

5.1 Applicazione della franchigia

La franchigia viene detratta dal danno risarcibile. Se l'importo rimanente supera il limite di prestazione pattuito, questo importo viene pagato.

5.2 Franchigie molteplici

Se per lo stesso evento trova applicazione più di una franchigia, si sottrae la franchigia più alta un'unica volta. Questo regolamento non si applica a danni causati da terremoto ed eruzioni vulcaniche. Per gli eventi naturali trovano applicazione le disposizioni di legge.

5.3 Annullamento della franchigia

Non vengono applicate le franchigie pattuite se il contratto nella sua totalità è stato esente da sinistri per tre interi anni assicurativi.

Fanno eccezione a questa regolamentazione le

- franchigie per danni della natura;
- franchigie per danni causati da terremoto ed eruzioni vulcaniche;
- franchigie per danni dall'assicurazione complementare «Copertura estesa».

Se, in caso di sinistro, vengono richieste prestazioni, le franchigie pattuite nella polizza si applicano nuovamente a decorrere dal momento della notifica. Il nuovo periodo inizia con l'anno assicurativo successivo a quello della data di notifica del sinistro.

Art. 6

Obblighi in caso di sinistro

Al verificarsi di un evento assicurato la persona avente diritto deve:

- avvisare immediatamente Zurich, fornendo ogni informazione in merito alla causa, all'entità e alle circostanze particolari del danno, e permettere alla stessa di fare ogni verifica utile a tale riguardo;
- su richiesta, presentare una distinta delle cose interessate dal sinistro, con l'indicazione del valore;
- durante e dopo il sinistro, fare tutto il possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per ridurre i danni, attenendosi alle istruzioni di Zurich;
- su richiesta, emettere le necessarie procure nonché consegnare tutti i documenti rilevanti;
- astenersi dall'apportare alle cose danneggiate qualsiasi modifica che possa rendere difficile o impossibile l'accertamento della causa del danno o la stima dello stesso, a meno che la modifica non venga apportata allo scopo di ridurre i danni o nell'interesse pubblico.

In caso di furto, la persona assicurata deve inoltre

- avvisare immediatamente la polizia, non cancellare o modificare tracce senza il consenso della polizia e garantire alle autorità o a Zurich tutto il sostegno necessario;
- avvisare immediatamente Zurich se vengono recuperate cose rubate.

Art. 7

Obblighi di diligenza

Le persone assicurate devono rispettare gli obblighi di diligenza e devono attuare le misure necessarie per proteggere le cose assicurate contro i danni assicurati.

Art. 8

Violazione degli obblighi

In caso di violazione degli obblighi, l'indennità può essere ridotta o rifiutata. Non si incorre in questa sanzione quando la violazione non è imputabile a colpa. L'insolvibilità del debitore non scusa l'omesso pagamento del premio.

Art. 9

Rapporto assicurativo dopo il sinistro

Dopo ogni caso di sinistro per il quale è corrisposta una prestazione, il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento dell'indennità. Zurich, invece, ha facoltà di disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità. Se una delle due parti disdice il contratto, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che la controparte ha ricevuto la disdetta.

Art. 10

Retribuzione del broker

Se un terzo, ad esempio un broker, tutela gli interessi del contraente nella stipulazione o presta assistenza per il presente contratto d'assicurazione, è possibile che Zurich, sulla scorta di una convenzione, corrisponda a questo terzo una retribuzione per la sua attività. Qualora il contraente desideri maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questa terza persona.

Art. 11

Comunicazioni a Zurich

Tutte le comunicazioni vanno trasmesse

- alla sede principale di Zurich, oppure
- all'agenzia indicata sull'ultimo conteggio dei premi.

Per comunicazioni telefoniche rivolgersi al numero verde 0800 80 80 80, o al numero +41 44 628 98 98 per chi chiama dall'estero.

Art. 12

Foro

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l'avente diritto può scegliere come foro competente:

- Zurigo, quale sede principale di Zurich;
- il domicilio o la sede del contraente o dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non altrove all'estero.

Disposizioni comuni per l'assicurazione di mobilia domestica, stabili, costruzioni mobili e assicurazione complementare

Art. 13

Adeguamento automatico della somma di assicurazione

Mobilia domestica

La somma di assicurazione per mobilia domestica viene adeguata ogni anno, alla scadenza del premio, all'indice della mobilia domestica, cosa che può eventualmente comportare anche un adeguamento del premio.

Stabili

La somma di assicurazione dello stabile viene adeguata ogni anno, alla scadenza del premio, all'indice dei costi di costruzione, cosa che può eventualmente comportare anche un adeguamento del premio. Determinante è l'indice dei costi di costruzione rilevato dall'assicuratore cantonale degli stabili del cantone sede dello stabile e pubblicato annualmente. Ai cantoni sprovvisti di un indice proprio si applica l'indice generale dei costi di costruzione vigente nella città di Zurigo.

Rischio speciale mobilia domestica, costruzioni mobili, rischio speciale stabili

L'adeguamento automatico delle somme non trova applicazione per il rischio speciale mobilia domestica, il rischio speciale stabili e le costruzioni mobili.

Disposizioni comuni

Art. 14

Sottoassicurazione

Se la somma di assicurazione è inferiore al valore di risarcimento, il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma di assicurazione e il valore di risarcimento; anche in caso di danno parziale, l'indennità viene ridotta nella medesima proporzione.

Zurich rinuncia a opporre un'eventuale sottoassicurazione, se l'entità del danno è inferiore o pari al 10% della somma di assicurazione, al massimo tuttavia fino a CHF 30'000. Ai sensi delle disposizioni di legge, tale rinuncia non vale per l'assicurazione contro i danni causati da eventi naturali.

Nell'assicurazione a primo rischio, il danno viene risarcito fino a concorrenza della somma di assicurazione pattuita, senza riguardo ad un'eventuale sottoassicurazione.

Art. 15

Prova del sinistro

L'avente diritto deve comprovare l'entità del danno. La somma di assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del verificarsi del caso di sinistro.

Art. 16

Spese per la riduzione dei danni

Le prestazioni assicurate includono anche le spese per la riduzione dei danni. Se il totale di tali spese più l'indennità supera la somma di assicurazione, queste vengono risarcite solo se si tratta di spese sostenute su richiesta di Zurich. Le prestazioni di pompieri, polizia o di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso non vengono indennizzate.

Art. 17

Limiti legali delle prestazioni nell'assicurazione contro i danni causati dagli eventi naturali

Se la somma delle indennità a carico di tutte le compagnie di assicurazione per un evento assicurato, relativo a un solo contraente, supera i 25 milioni di franchi, essa verrà ridotta a questo importo. Resta riservata un'ulteriore riduzione secondo la seguente disposizione.

Se la somma delle indennità a carico di tutte le compagnie di assicurazione per un evento assicurato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein supera 1 miliardo di franchi, le indennità spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotte in modo che il loro totale non superi la suddetta somma.

Le indennità per danni a mobilia domestica risp. beni mobili e stabili non vengono addizionate per i limiti delle prestazioni sopracitati. I danni separati nel tempo e nello spazio costituiscono un unico evento allorché sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.

Questi limiti delle prestazioni valgono nel campo di applicazione delle disposizioni legali obbligatorie relative all'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. In caso di modifiche dei limiti legali delle prestazioni valgono i limiti delle prestazioni vigenti nel momento in cui si verifica il sinistro.

Art. 18

Indennità in natura

A propria discrezione, Zurich può anche erogare un'indennità in natura.

Art. 19

Cambiamento di proprietario

Se le cose assicurate nel contratto d'assicurazione cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo proprietario.

Il nuovo proprietario ha la facoltà di rifiutare il trasferimento del contratto mediante una dichiarazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data di cambiamento di proprietario.

La compagnia di assicurazione può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza del passaggio di proprietà. Il contratto cessa non prima di 30 giorni dalla data di disdetta.

Art. 20

Sanzioni

Zurich non fornisce prestazioni, se queste violano leggi o regolamentazioni applicabili in materia di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.

Assicurazione di mobilia domestica

Art. 101

Somma di assicurazione per la mobilia domestica

La mobilia domestica è assicurata al valore a nuovo fino a concorrenza delle somme di assicurazione indicate nella polizza. Queste devono corrispondere all'importo totale per il riacquisto di tutte le cose assicurate.

Art. 102

Validità temporale e territoriale

102.1 Validità temporale

Sono assicurati i sinistri che si verificano nell'arco della durata contrattuale.

102.2 Validità territoriale

102.2.1 Luoghi assicurati

La copertura assicurativa è valida nei luoghi indicati nella polizza in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.

a) Mobilia domestica presso il domicilio

È assicurata la mobilia domestica presso il domicilio (comune di domicilio) del contraente.

b) Mobilia domestica in locali in affitto e sul posto di lavoro

La mobilia domestica in locali distinti affittati a lungo, come per esempio camere in appartamento condiviso, garage, locali per il bricolage e celle frigorifere come pure presso il posto di lavoro delle persone assicurate in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione, è coassicurata fino al 25% della somma di assicurazione, per un massimo di CHF 50'000, se inclusa nella somma di assicurazione per mobilia domestica presso il proprio domicilio. Sono esclusi case e appartamenti di vacanza e abitazioni secondarie.

Se il valore a nuovo delle cose supera il 25% della somma di assicurazione o CHF 50'000, l'intera mobilia domestica in locali in affitto o sul posto di lavoro è assicurabile come «rischio speciale mobilia domestica».

c) Mobilia domestica in casa di vacanza, appartamento di vacanza o abitazione secondaria

La mobilia domestica nelle case di vacanza e negli appartamenti di vacanza o nelle abitazioni secondarie sono assicurabili come luoghi supplementari con una somma di assicurazione separata.

Assicurazione di mobilia domestica

d) Mobilia domestica rischio speciale

Mediante convenzione speciale è possibile assicurare la mobilia domestica in circostanze particolari o in determinati luoghi, indicati nella proposta/polizza (come per es. mobilia domestica in locali affittati, mobilia domestica in locali per hobby e mobilia domestica immagazzinata con un valore superiore al 25% della somma di assicurazione e superiore a CHF 50'000, mobilia domestica in circolazione o nella cassetta di sicurezza in banca, ecc.).

e) Libera circolazione

Se due o più luoghi sono assicurati presso Zurich (per es. domicilio, appartamento di vacanza o secondario, rischio speciale, ecc.), sussiste la libera circolazione tra i singoli luoghi.

f) Cambiamento di domicilio

La copertura assicurativa si estende anche al cambiamento di domicilio in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione durante il trasloco e presso il nuovo luogo. I cambiamenti di domicilio devono essere comunicati a Zurich al più tardi entro 30 giorni dalla successiva scadenza del premio. Zurich ha il diritto di adeguare il premio alle nuove circostanze.

102.2.2 Assicurazione al di fuori delle sedi (assicurazione esterna)

a) Svizzera

La copertura assicurativa vale per la mobilia domestica in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione, che si trova al di fuori delle sedi indicate nella polizza.

b) Estero

All'estero l'assicurazione esterna vale in tutto il mondo, se la mobilia domestica rimane lì per non oltre 2 anni. La protezione assicurativa all'estero si estende anche ai danni cagionati da terremoti ed eruzioni vulcaniche.

c) Somma di assicurazione

La protezione assicurativa è limitata al 25% della somma di assicurazione della mobilia domestica presso il domicilio assicurata presso Zurich, al massimo CHF 50'000.

Art. 103

Persone assicurate

Assicurati sono il contraente e tutte le persone che vivono con lui in comunione domestica o che soggiornano regolarmente presso la sua abitazione durante la settimana o nel fine settimana.

Art. 104

Cose assicurate

Sono assicurati:

- mobilia domestica, ovvero tutti i beni mobili a uso privato di proprietà delle persone assicurate.
- valori pecuniari, ossia denaro, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (scorte, lingotti o merci commerciali), abbonamenti non personali, biglietti e buoni non personali, monete e medaglie, pietre preziose sciolte e perle.

Se inclusi nella somma di assicurazione, sono assicurati anche:

- le installazioni edili all'interno dello stabile che non possono o non devono essere assicurate con lo stabile;
- gli utensili da lavoro di proprietà della persona assicurata e da questa utilizzati in qualità di lavoratore dipendente;
- oggetti presi in leasing o in locazione per uso privato.

Art. 105

Cose non assicurate

Non sono assicurati

- veicoli a motore e tutti i mezzi di trasporto per i quali è prescritta per legge un'assicurazione di responsabilità civile, rimorchi, roulotte, abitazioni mobili e relativi accessori;
- natanti per i quali è prevista per legge un'assicurazione di responsabilità civile, come pure quelli che dopo l'uso non vengono regolarmente riportati a casa, nonché tutte le imbarcazioni a motore e relativi accessori;
- aeromobili che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione;
- cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto di assicurazione cantonale;
- oggetti singoli per i quali esiste un'assicurazione apposita. Se tuttavia la polizza esclude la copertura assicurativa perché esiste un'altra assicurazione, ad es. un'assicurazione di mobilia domestica, Zurich non applica questa restrizione.
- costruzioni mobili.

Art. 106

Esclusioni generali

Non sono assicurati i danni derivanti da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione o disordini interni, assembramento (sommossa o tumulto con atti di violenza contro persone o cose) e da misure prese per contrastarli nonché incidenti nucleari, a meno che la persona assicurata non provi che i danni non presentano alcun legame con tali eventi.

Eventi assicurati

Art. 107

Incendio

107.1 Estensione assicurativa

Sono assicurati

- i danni cagionati da incendio, effetto improvviso e accidentale del fumo, fulmine, esplosione e implosione, caduta e atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi, meteoriti o altri corpi celesti;
- danni causati dai mezzi di spegnimento;
- perdita di cose assicurate a seguito di tali eventi;
- abbruciacchiature e danni alla mobilia domestica esposta involontariamente a caldo intenso o calore.

107.2 Restrizione della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione i danni a macchine, apparecchi e linee elettriche sotto tensione per effetto diretto dell'energia elettrica.

Art. 108

Eventi naturali

108.1 Estensione assicurativa

Sono assicurati i danni alla mobilia domestica causati da piene, inondazioni, tempeste (=vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scopercchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti di terreno.

È assicurata anche la perdita di cose assicurate a seguito degli eventi sopra elencati.

108.2 Restrizioni della copertura assicurativa

a) Non sono danni della natura:

- i danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno edificabile, costruzione difettosa, difetto di manutenzione dello stabile, omissione di misure preventive, movimenti artificiali del terreno, caduta di masse di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque che, secondo l'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi;

Assicurazione di mobilia domestica

- indipendentemente dalla loro causa, i danni causati da acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, rigurgito dell'acqua di scarico dalla canalizzazione o cambiamenti della struttura dell'atomo;
- i danni di esercizio dei quali si deve tener conto sulla base dell'esperienza, quali danni in caso di costruzioni di sopra e sottostruttura, cunicoli, estrazione di massi, ghiaia, sabbia o argilla;
- i danni provocati da vibrazioni che sono causate dal crollo di cavità artificiali;
- le scosse provocate da movimenti tettonici della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche.

b) Sono esclusi dall'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali:

- i danni provocati da tempeste e dall'acqua a natanti che si trovano sull'acqua.

Art. 109

Terremoti ed eruzioni vulcaniche

109.1 Estensione assicurativa

Se specificamente concordato, sono assicurati anche i danneggiamenti, le distruzioni o la perdita improvvisi e imprevedibili di mobilia domestica presso il domicilio o l'abitazione secondaria o di vacanza in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein nonché nelle enclavi di Büsingen o Campione cagionati da terremoti o eruzioni vulcaniche.

Per terremoti si intendono scosse di vaste porzioni della superficie terrestre, scatenate da movimenti tettonici della crosta terrestre e dello strato superiore del mantello. Nell'incertezza se si tratti di un terremoto, è determinante la valutazione del Servizio Sismico Svizzero (SSS).

Per eruzioni vulcaniche si intendono la decompressione concomitante alla formazione di una spaccatura della terra e connessa a fuoriuscita di lava, eruzione di ceneri o altri materiali e gas rilasciati.

La copertura assicurativa si estende anche a tsunami, ossia onde originatesi a seguito di terremoti sul fondo del mare, smottamenti, eruzioni vulcaniche o dall'impatto di meteoriti.

Sono coassicurati i danni consecutivi dovuti a saccheggi, fuoco o acqua (elenco esaustivo), provocati direttamente o indirettamente da terremoto, eruzione vulcanica o tsunami.

Disposizione sulle tempistiche

Tutti i danni che si verificano entro 168 ore dalla prima scossa o eruzione che ha provocato danni e sono riconducibili alla medesima causa rientrano nello stesso caso di sinistro. Sono assicurati i casi di sinistro il cui inizio si verifica nell'arco della durata contrattuale.

109.2 Restrizioni della copertura assicurativa

Sono esclusi danni:

- causati dal crollo di cavità artificiali,
- causati da acqua proveniente da bacini artificiali, indipendentemente dalla causa.

109.3 Pretese verso altre assicurazioni e terzi

Se Zurich eroga prestazioni per le quali la persona avente diritto avrebbe potuto far valere pretese anche nei confronti di altre assicurazioni o di terzi, tali pretese sono trasferite a Zurich nella misura delle prestazioni. Non si eroga alcuna prestazione per le franchigie di altri contratti d'assicurazione.

Se i danni cagionati da terremoti o eruzioni vulcaniche devono essere assicurati obbligatoriamente presso un istituto di assicurazione cantonale, la presente assicurazione è da considerarsi complementare e limitata alla parte del danno non compresa dall'istituto cantonale. Tale regolamento vale per analogia anche per l'introduzione di prestazioni legali in caso di terremoto o eruzioni vulcaniche (ad es. da parte di un pool terremoti o un'istituzione analoga).

Art. 110

Furto

110.1 Estensione assicurativa

Sono assicurati i danni derivanti da uno degli eventi seguenti, purché comprovati da tracce, testimoni o, a seconda delle circostanze, da altre prove convincenti.

110.1.1 Furto con scasso

Per furto con scasso si intende la sottrazione di cose da parte di persone che si introducono con la forza in uno stabile, in un locale di uno stabile o che aprono mediante scasso un contenitore sigillato presente in loco.

I danneggiamenti dello stabile in seguito a furto o tentativo dimostrato di furto con scasso sono assicurati, purché non debbano essere coperti da un'altra assicurazione.

Sono equiparati al furto con scasso:

- il furto commesso accedendo ai locali con le chiavi regolari o i codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina;
- il furto con forzatura di veicoli a motore a chiave.

110.1.2 Rapina

Per rapina si intende la sottrazione di cose sotto minaccia o usando violenza nei confronti delle persone assicurate come pure il furto in caso d'incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.

110.1.3 Furto semplice

È assicurato il furto che non è considerato né furto con scasso né rapina. Ne fa parte anche la manipolazione di impianti di chiusura, nell'ambito della quale non vengono cagionati danni agli edifici.

La protezione assicurativa si estende al furto semplice nei seguenti luoghi di rischio (Art. 102.2.1):

- al domicilio (comune di residenza),
- nei locali affittati e sul posto di lavoro
- nella casa di vacanza o nell'appartamento di vacanza o nell'abitazione secondaria (se abitati al momento del furto).

Non è assicurato il furto semplice

- nell'assicurazione esterna,
- dalla cassetta di sicurezza in banca,
- di valori pecuniari.

110.1.4 Vandalismo

Sono assicurati i danneggiamenti dolosi alla mobilia domestica, anche in assenza di furto, se l'autore si è procurato l'accesso ai locali assicurati in modo illecito.

110.1.5 Gioielli e orologi

Gli orologi da taschino e da polso con valore singolo superiore a CHF 5'000 sono considerati gioielli nell'assicurazione contro il furto.

110.1.6 Danneggiamento in occasione del trasloco

È assicurato il danneggiamento o la distruzione del bene oggetto di trasloco in caso di cambiamento di domicilio sul territorio svizzero (incl. Principato del Liechtenstein e le enclavi di Büsingen e Campione) causato da forza esterna violenta, improvvisa, imprevedibile sulle cose assicurate.

110.2 Restrizione della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione i danni da perdita o smarrimento di cose.

Assicurazione di mobili domestica

Art. 111 Acqua

111.1 Estensione assicurativa

Sono assicurati i danni alla mobilia domestica causati da:

- liquidi e gas (incl. l'aria) provenienti da condutture e impianti che servono agli stabili dei luoghi assicurati, dalle installazioni e dagli apparecchi a essi collegati e da altri apparecchi e installazioni con scorrimento d'acqua come acquari, fontanelle ornamentali, umidificatori e materassi ad acqua;
- acqua piovana e acqua proveniente dalla neve o dal ghiaccio che filtra nello stabile dall'esterno;
- danni all'interno dello stabile causati da rigurgito dell'acqua di scarico dalla canalizzazione o da acqua del sottosuolo e di pendio.

Sono inoltre coassicurati

- la perdita di cose assicurate a seguito di tali eventi;
- le spese per la riparazione delle condutture dell'acqua, inclusi i contatori dell'acqua e degli apparecchi ad esse collegati, installati dal locatario all'interno dello stabile, a seguito del loro congelamento o di danni riconducibili al gelo.

111.2 Restrizioni della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- cagionati da incendio ed eventi naturali;
- causati dall'acqua piovana e dal fondersi della neve o del ghiaccio infiltrata da abbaini e finestre aperti e da porte o aperture praticate nel tetto o nelle pareti in occasione di costruzioni nuove, oppure in relazione a lavori di trasformazione o di altro genere sullo stabile;
- subiti durante il riempimento e la riparazione o revisione di impianti di riscaldamento e serbatoi nonché di permutatori termici e/o circuiti delle pompe di calore.

Art. 112 Prestazioni

112.1 Calcolo dell'indennità

Per la mobilia domestica, l'indennità viene calcolata in base all'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro, meno il valore dei resti. L'eventuale valore affettivo personale non viene preso in considerazione. In caso di danni parziali vengono rimborsate le spese di riparazione per un importo massimo pari al valore di riacquisto al momento del sinistro. Se la persona assicurata rinuncia a far riparare la cosa assicurata, l'indennità viene calcolata in base alle spese di riparazione stimate.

La somma di assicurazione rappresenta il limite di indennità, a meno che non siano applicabili i seguenti limiti delle prestazioni:

112.2 Limiti delle prestazioni

a) Gioielli

In caso di furto semplice presso il proprio domicilio, nella casa, nell'appartamento di vacanza o nell'abitazione secondaria e di furto con scasso in generale (ma non rapina), la prestazione per gioielli è limitata al 20% della somma di assicurazione, per un massimo di CHF 30'000. I gioielli non sono assicurati nel caso di mobilia domestica immagazzinata. Tale limitazione non si applica se i gioielli sono custoditi in una cassaforte di peso totale di almeno 100kg o in una cassaforte immurata e se le chiavi o i codici di serrature con combinazioni sono diligentemente custoditi o portati con sé dalle persone responsabili.

Nella casa di vacanza risp. nell'appartamento di vacanza e nell'abitazione secondaria non abitati i gioielli sono assicurati solo se custoditi in una cassaforte di peso totale di almeno 100kg o in una cassaforte immurata e se le chiavi o i codici di serrature con combinazioni sono diligentemente custoditi o portati con sé dalle persone responsabili. Fatte salve queste premesse, il limite di prestazione per i gioielli in queste sedi è di CHF 100'000.

b) Valori pecuniari

I valori pecuniari sono assicurati contro i danni causati da incendio, da eventi naturali, da furto con scasso e da rapina nonché danni da terremoto e da eruzioni vulcaniche in tutto il mondo fino a CHF 5'000, tranne se non è stata pattuita una somma di assicurazione superiore. In Svizzera i valori pecuniari sono assicurati in caso di terremoto ed eruzioni vulcaniche solamente se concordato espressamente.

Per la mobilia domestica in cassetta di sicurezza in banca vale la somma di assicurazione concordata.

In caso di furto semplice non vengono erogate prestazioni.

c) Forzatura di veicoli a motore

I danni derivanti da furto da veicoli a motore forzati vengono risarciti fino a un importo massimo di CHF 5'000. Per valori pecuniari non viene erogata alcuna prestazione.

d) Danni da abbruciacchiature

Le prestazioni per danni da abbruciacchiature e danni alla mobilia domestica esposta involontariamente a caldo intenso o calore ammontano a un massimo di CHF 5'000.

e) Danneggiamento in occasione del trasloco

Le prestazioni per danni durante il trasloco sono assicurate fino a CHF 2'000.

f) Effetti di ospiti e cose affidate

Gli effetti di ospiti (ad eccezione dei valori pecuniari e gioielli) presso i luoghi assicurati e le cose private di terzi affidate sono assicurate in tutto il mondo contro danni da incendio, della natura, da furto e acqua, rispettivamente per un massimo di CHF 5'000.

112.3 Oggetti ritrovati

Gli oggetti ritrovati successivamente devono essere consegnati a Zurich oppure bisogna rimborsare l'indennità percepita.

Art. 113 Spese assicurate

Per le seguenti spese, sostenute in seguito a un evento assicurato causato da incendio, danno della natura, terremoto ed eruzioni vulcaniche, furto con scasso, rapina o dall'acqua al luogo assicurato, la prestazione per genere di spesa ammonta al 10% della somma di assicurazione per la mobilia domestica, tuttavia almeno a CHF 5'000 per genere di costo (se non è stata concordata una somma di assicurazione superiore).

a) Spese supplementari relative al costo della vita o perdita di proventi per locazione

Sono determinanti le spese che risultano dall'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati nonché dalla perdita di proventi per locazione o sublocazione. Le spese risparmiarie vengono dedotte.

b) Spese di sgombero e smaltimento

Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per lo sgombero dal luogo del sinistro dei resti delle cose assicurate, il loro trasporto fino al sito di deposito idoneo più vicino e il pagamento delle spese di deposito e distruzione. Le spese per la necessaria decontaminazione delle cose assicurate e per l'acqua di spegnimento sono coassicurate.

c) Spese per vetrate, porte e serrature provvisorie

Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle misure adottate.

Assicurazione di mobilia domestica

d) Spese di cambiamento delle serrature

Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per la modifica o la sostituzione di serrature nei luoghi indicati nella polizza e delle cassette di sicurezza di banca prese in locazione nonché delle relative chiavi.

L'indennità massima per tutte le spese (a–d) ammonta complessivamente a CHF 50'000.

Non rientrano in questa indennità massima le seguenti spese:

e) Altre spese

Per le altre spese comprovabili sostenute a seguito di un evento assicurato (escluso il furto semplice) la prestazione ammonta inoltre a un massimo di CHF 500. L'aumento o la riduzione della somma di assicurazione non ha alcun effetto su questa limitazione della prestazione.

f) Danneggiamento dello stabile

In caso di danneggiamento dello stabile a seguito di furto con scasso o tentativo di furto con scasso vengono risarcite le spese della riparazione solo se esse non devono essere assunte da un'altra assicurazione.

Art. 114 Franchigia

Eventi naturali

La franchigia prevista per legge per danni della natura ammonta a CHF 500 per singolo evento.

Terremoti

La franchigia per danni cagionati da terremoti ed eruzioni vulcaniche in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, nelle enclavi di Büsingen e Campione ammonta al 10% del danno, almeno CHF 1'000 per evento.

Altri danni

Per tutti gli altri danni la franchigia ammonta a CHF 200 per evento, a meno che nella polizza non sia indicata una franchigia diversa.

Assicurazione di mobilia domestica

La seguente tabella fornisce una panoramica delle prestazioni assicurate e delle franchigie, se tutti gli eventi assicurabili sono inclusi nella polizza. Determinanti restano comunque le presenti Condizioni generali di assicurazione. Per i danni assicurabili si applicano le limitazioni di prestazione e le franchigie superiori pattuite individualmente:

Cose assicurate	Eventi assicurati	Limite di prestazione	Franchigia
Mobilia domestica presso il domicilio			
Mobilia domestica, gioielli	Incendio, acqua	Valore a nuovo, max. somma di assicurazione	CHF 200
	Danni della natura	Valore a nuovo, max. somma di assicurazione	CHF 500
	Terremoti ed eruzioni	Valore a nuovo, max. somma di assicurazione	10%, min. CHF 1'000
Mobilia domestica	Furto semplice, furto con scasso, rapina	Valore a nuovo, max. somma di assicurazione	CHF 200
Gioielli	Furto semplice, furto con scasso	20% della somma di assicurazione, max. CHF 30'000, se non nella cassaforte	CHF 200
	Furto con scasso	Valore a nuovo, max. somma di assicurazione, se non nella cassaforte	CHF 200
	Rapina	Valore a nuovo, max. somma di assicurazione	CHF 200
Valori pecuniari	Incendio, furto con scasso, rapina	Max. CHF 5'000	CHF 200
	Danni della natura	Max. CHF 5'000	CHF 500
	Terremoti ed eruzioni	Max. CHF 5'000	10%, min. CHF 1'000
Effetti di ospiti, proprietà di terzi affidata	Come la mobilia domestica	Max. CHF 5'000	Come la mobilia domestica
Mobilia domestica	Danni da abbruciacchiatura	Max. CHF 5'000	CHF 200
Mobilia domestica in locali affittati in modo duraturo e sul posto di lavoro			
Mobilia domestica	Come la mobilia domestica	25% della somma di assicurazione per la mobilia domestica presso il domicilio, max. CHF 50'000	Come la mobilia domestica presso il domicilio
Gioielli, valori pecuniari	Come la mobilia domestica	Come la mobilia domestica	
Effetti di ospiti, proprietà di terzi affidata	Come la mobilia domestica	Max. CHF 5'000	
Mobilia domestica in case di vacanza, appartamenti di vacanza e secondari (mobilia domestica altro)			
Mobilia domestica, gioielli	Incendio, acqua	Valore a nuovo, in base alla somma di assicurazione separata	CHF 200
	Danni della natura		CHF 500
	Terremoti ed eruzioni		10%, min. CHF 1'000
Mobilia domestica	Furto semplice	Valore a nuovo, in base alla somma di assicurazione separata, solo se abitata	CHF 200
	Furto con scasso, rapina	Valore a nuovo, in base alla somma di assicurazione separata	CHF 200
Gioielli	Furto con scasso, rapina	Max. CHF 100'000 per gioielli nella cassaforte	CHF 200

Assicurazione di mobilia domestica

Cose assicurate	Eventi assicurati	Limite di prestazione	Franchigia
Valori pecuniari	Incendio, furto con scasso, rapina	Max. CHF 5'000	CHF 200
	Danni della natura	Max. CHF 5'000	CHF 500
	Terremoti ed eruzioni	Max. CHF 5'000	10%, min. CHF 1'000
Effetti di ospiti, proprietà di terzi affidata	Come la mobilia domestica	Max. CHF 5'000 senza valori pecuniari e gioielli	Come la mobilia domestica presso il domicilio
Mobilia domestica	Danni da abbruciacchiatura	Max. CHF 5'000	CHF 200
Mobilia domestica immagazzinata o in circolazione, locali per gli hobby, ecc. (mobilia domestica rischio speciale)			
Mobilia domestica	Come la mobilia domestica presso il proprio domicilio	In base alla somma di assicurazione separata	Come la mobilia domestica presso il domicilio
Mobilia domestica nella cassetta di sicurezza in banca (mobilia domestica rischio speciale)			
Mobilia domestica	Incendio, danni della natura, acqua, scasso, rapina (senza furto semplice)	In base alla somma di assicurazione separata	Come la mobilia domestica presso il domicilio
Gioielli			
Valori pecuniari			
Mobilia domestica al di fuori dei luoghi d'assicurazione (assicurazione esterna, all'estero non più di 2 anni)			
Mobilia domestica	Incendio, acqua, scasso, rapina	25% della somma di assicurazione per la mobilia domestica presso il domicilio, max. CHF 50'000	CHF 200
Gioielli	Incendio, acqua	25% della somma di assicurazione per la mobilia domestica presso il domicilio, max. CHF 50'000	CHF 200
	Furto con scasso	20% maximal CHF 30'000	CHF 200
Mobilia domestica, gioielli	Danni della natura	25% della somma di assicurazione per la mobilia domestica presso il domicilio, max. CHF 50'000	CHF 500
	Terremoti, eruzioni vulcaniche al di fuori di CH/FL, Campione/Büsingen		CHF 200
Mobilia domestica in tutto il mondo	Danni da abbruciacchiatura	Max. CHF 5'000	CHF 200
Valori pecuniari	Danni da incendio e della natura, furto con scasso, danni da rapina, terremoti ed eruzioni vulcaniche all'estero	Max. CHF 5'000	CHF 200
	Terremoti ed eruzioni vulcaniche in CH/FL, Büsingen/Campione	Max. CHF 5'000	10%, min. CHF 1'000
Proprietà di terzi affidata			
Mobilia domestica	Come la mobilia domestica presso il domicilio	Max. CHF 5'000	Come la mobilia domestica presso il domicilio
Veicoli a motore chiusi			
Mobilia domestica	Furto con scasso dal veicolo	Max. CHF 5'000	CHF 200
Danneggiamento durante il trasloco			
Mobilia domestica	Danneggiamento violento in CH/FL, Campione/Büsingen	Max. CHF 2'000	CHF 200

Assicurazione di costruzioni mobili (abitazioni mobili, roulotte, apiari, capanni d'orto e da giardino)

Art. 201

Validità temporale e territoriale

Validità temporale

L'assicurazione copre i danni che si verificano nell'arco della durata contrattuale.

Validità territoriale

La copertura assicurativa è valida nei luoghi indicati nella polizza in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.

Art. 202

Cose assicurate

Sono assicurati

- l'abitazione mobile indicata nella polizza o la roulotte non immatricolata con stazionamento fisso, compresi i relativi accessori;
- il contenuto dell'abitazione mobile o della roulotte, purché si tratti di mobilia domestica;
- l'apiario indicato nella polizza, compresi i relativi accessori nonché il suo contenuto, purché si tratti di mobilia domestica. Con contenuto si intende anche la popolazione delle api;
- il capanno d'orto o da giardino indicato nella polizza, compresi i relativi accessori nonché il contenuto, purché si tratti di mobilia domestica.

Art. 203

Cose non assicurate

Non sono assicurati

- i veicoli a motore, i ciclomotori, i ciclomotori a motore elettrico nonché i rimorchi, compresi i relativi accessori;
- i natanti per i quali è prevista per legge un'assicurazione responsabilità civile, quelli che dopo l'uso non vengono regolarmente riportati a casa, nonché altre imbarcazioni a motore, compresi i relativi accessori;
- gli aeromobili che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione;
- le cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto di assicurazione cantonale;
- gli oggetti singoli per i quali esiste un'apposita assicurazione separata;
- i valori pecuniari, ossia denaro, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci commerciali), abbonamenti non personali, biglietti e buoni non personali, monete e medaglie, pietre preziose sciolte e perle, gioielli e oggetti di valore in apiari o in capanni d'orto o da giardino.

Art. 204

Esclusioni generali

Non sono assicurati i danni

- causati da terremoti in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione;
- derivanti da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione o disordini interni, assembramento (sommossa o tumulto con atti di violenza contro persone o cose) e da misure prese per contrastarli nonché incidenti nucleari, a meno che la persona assicurata non provi che i danni non presentano alcun legame con tali eventi.

Eventi assicurati

Art. 205

Incendio

Sono assicurati i danni cagionati da:

- incendio, fumo (effetto improvviso e accidentale, ma non graduale), fulmine, esplosione e implosione;
- caduta e atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi, meteoriti o altri corpi celesti;
- perdita di cose assicurate a seguito di tali eventi.

Abbruciacchiature e danni alla mobilia domestica esposta involontariamente a caldo intenso o calore sono coassicurati.

Art. 206

Eventi naturali

Sono assicurati i danni causati da piene, inondazioni, uragani (=vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscardimenti di terreno.

È inoltre assicurata la perdita di cose assicurate subita a seguito di tali eventi.

Restrizioni della copertura assicurativa

Non sono considerati danni della natura i danni causati da

- cedimenti del terreno, cattivo terreno edificabile, costruzione difettosa, difetto di manutenzione dello stabile, omissione di misure preventive, movimenti artificiali del terreno, caduta di masse di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque che, secondo l'esperienza, si ripetono;
- acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, dal rigurgito dell'acqua di scarico dalla canalizzazione;
- vibrazioni causate dal crollo di cavità artificiali.

Art. 207

Furto

Sono assicurati i danni provati da tracce, testimoni o dimostrati, a seconda delle circostanze, da altre prove convincenti causati da furto.

Per furto con scasso si intende la sottrazione di cose da parte di persone che si introducono con la forza in uno stabile, in un locale di uno stabile o che aprono mediante scasso un contenitore chiuso presente nel luogo.

Accessori e contenuto sono però assicurati solo se rubati unitamente alla costruzione mobile o mediante sua forzatura.

Sono assicurati anche danneggiamenti dolosi, ossia intenzionali, in luoghi chiusi, anche senza perpetrare furto, se l'autore si è procurato l'accesso alla costruzione mobile in modo illecito.

Art. 208

Acqua

Sono assicurati i danni causati da liquidi e gas provenienti da condutture che servono esclusivamente la costruzione mobile, le installazioni e gli apparecchi collegati. È inoltre inclusa nella copertura la perdita di cose assicurate subita a seguito di tali eventi.

Restrizione della copertura assicurativa

Sono esclusi dalla copertura i danni dovuti ad acqua di spegnimento.

Assicurazione di costruzioni mobili (abitazioni mobili, roulotte, apiari, capanni d'orto e da giardino)

Art. 209 Prestazioni

Somme di assicurazione e limiti di prestazione

Abitazioni mobili e roulotte unitamente ai rispettivi accessori sono assicurate al valore attuale fino a un massimo della somma di assicurazione pattuita.

Il contenuto di abitazioni mobili e roulotte è assicurato al valore a nuovo, fino a concorrenza della somma di assicurazione indicata nella polizza. Le prestazioni per gioielli, pellicce e valori pecuniari, ossia denaro, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci commerciali), abbonamenti non personali, biglietti e buoni non personali, monete e medaglie, pietre preziose sciolte e perle in abitazioni mobili e roulotte sono assicurati rispettivamente fino a un massimo di CHF 5'000.

Gli apiari, i capanni d'orto o da giardino, compresi i relativi accessori e il relativo contenuto, sono assicurati al valore a nuovo, fino a concorrenza della somma di assicurazione indicata nella polizza.

Calcolo dell'indennità di abitazioni mobili e roulotte

In caso di danno parziale vengono rimborsate le spese di riparazione effettive, tuttavia al massimo il valore attuale (danno totale).

Le spese di riparazione vengono rimborsate soltanto se il danno è stato effettivamente riparato e se viene presentata la relativa fattura. Senza riparazione effettiva, la prestazione si limita al deprezzamento.

Per valore attuale si intende l'importo necessario alla data del sinistro per acquistare un'abitazione mobile o roulotte equivalente e simile sul libero mercato. Se non è possibile accordarsi riguardo al valore attuale, sono determinanti le direttive di valutazione per i veicoli a motore e rimorchi dell'Associazione svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti (ASEAI).

In caso di danno totale, dalla prestazione viene sempre dedotto il valore del veicolo non riparato o dei suoi accessori. Se questo valore non viene dedotto dall'indennità con la liquidazione del sinistro i resti diventano proprietà di Zurich.

Mobilia domestica in costruzioni mobili, apiari e in capanni d'orto o da giardino

Per mobilia domestica, apiari e capanni d'orto o da giardino l'indennità viene calcolata in base all'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro (= valore di risarcimento), meno il valore dei resti. L'eventuale valore affettivo personale non viene preso in considerazione. In caso di danni parziali vengono rimborsate le spese di riparazione per un importo massimo pari al valore di riacquisto.

Abbruciacchiature e danni alla mobilia domestica esposta involontariamente a caldo intenso o calore vengono risarciti fino a un massimo di CHF 5'000.

Art. 210 Spese assicurate

Salvo accordi per somme di assicurazione maggiori, le spese di sgombero e smaltimento nonché le spese per la necessaria decontaminazione delle cose assicurate e del terreno e per l'acqua di spegnimento, sostenute in relazione a un evento assicurato vengono rimborsate per un massimo di CHF 5'000.

Art. 211 Franchigia

La franchigia per danni della natura ammonta a CHF 500 per singolo evento.

Per tutti gli altri danni la franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è stata indicata una franchigia diversa.

Assicurazione stabili

Art. 301 Validità temporale e territoriale

Validità temporale

L'assicurazione copre i casi di sinistro che si verificano nell'arco della durata contrattuale.

Validità territoriale

L'assicurazione è valida per gli stabili indicati nella polizza ubicati in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.

Art. 302 Stabili assicurati

Sono assicurati gli stabili per uso abitativo indicati nella polizza, purché non ospitino locali commerciali. Se dopo la stipulazione del contratto uno stabile viene ristrutturato per ospitare, interamente o in parte, locali commerciali, la copertura rimane valida solamente fino allo scadere dell'anno assicurativo in corso.

Per quanto riguarda la delimitazione tra stabili e beni mobili fanno stato le disposizioni dell'assicurazione cantonale obbligatoria degli stabili; nei Cantoni senza assicurazione obbligatoria degli stabili si applicano le «Norme per l'assicurazione degli stabili» dell'Associazione Svizzera di Assicurazioni e, nel Principato del Liechtenstein, le direttive FMA sull'assicurazione obbligatoria degli stabili.

Art. 303 Cose non assicurate

L'assicurazione non copre le cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto di assicurazione cantonale.

Art. 304 Rischio speciale stabili

Se esplicitamente convenuto, l'assicurazione si estende anche alle installazioni edili e agli impianti all'aperto che non fanno parte della copertura assicurativa dell'istituto di assicurazione cantonale e che si trovano sul fondo appartenente allo stabile.

Art. 305 Esclusioni generali

Non sono assicurati i danni derivanti da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione o disordini interni, assembramento (sommossa o tumulto con atti di violenza contro persone o cose) e da misure prese per contrastarli nonché incidenti nucleari, a meno che la persona assicurata non provi che i danni non presentano alcun legame con tali eventi.

Eventi assicurati

Art. 306 Incendio

306.1 Estensione assicurativa

Sono assicurati i danni cagionati da:

- incendio, effetto improvviso e accidentale del fumo, fulmine, esplosione e implosione;
- caduta e atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi, meteoriti o altri corpi celesti;
- danni da abbruciacchiature allo stabile, fino a un massimo di CHF 5'000;
- perdita di parti di stabile a seguito degli eventi assicurati di cui sopra.

306.2 Restrizioni della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione i danni a macchine, apparecchi e linee elettriche sotto tensione per effetto diretto dell'energia elettrica diretta, sovratensione o riscaldamento dovuto a sovraccarico, come pure i danni a installazioni elettriche di protezione, ad es. a valvole fusibili, verificatisi in seguito al loro normale funzionamento.

Art. 307 Eventi naturali

307.1 Estensione assicurativa

Sono assicurati i danni causati da piene, inondazioni, uragani (=vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti di terreno.

307.2 Restrizioni della copertura assicurativa

a) Non sono danni della natura:

- i danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno edificabile, costruzione difettosa, difetto di manutenzione dello stabile, omissione di misure preventive, movimenti artificiali del terreno, caduta di masse di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque che, secondo l'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi;
- indipendentemente dalla loro causa, i danni causati da acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, rigurgito dell'acqua di scarico dalla canalizzazione o cambiamenti della struttura dell'atomo;
- i danni d'esercizio dei quali si deve tener conto sulla base dell'esperienza, quali danni in caso di costruzioni di sopra e sottostruttura, cunicoli, estrazione di massi, ghiaia, sabbia o argilla;
- i danni provocati da vibrazioni che sono causate dal crollo di cavità artificiali;
- le scosse provocate da movimenti tettonici della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche.

b) Sono esclusi dall'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali:

- i danni dovuti alla pressione della neve che interessano soltanto tegole o altri materiali di copertura del tetto, camini, grondaie o tubi di scarico;

Art. 308 Terremoti ed eruzioni vulcaniche

308.1 Estensione assicurativa

Qualora specificamente pattuito, sono assicurati i danneggiamenti, la distruzione o la perdita di oggetti relativi agli stabili assicurati che sopraggiungono in modo improvviso e impreveduto in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione, dovuti a terremoti o eruzioni vulcaniche.

Per terremoti si intendono scosse di vaste proporzioni della superficie terrestre, scatenate da movimenti tettonici della crosta terrestre e dello strato superiore del mantello. Nell'incertezza se si tratti di un terremoto, è determinante la valutazione del Servizio Sismico Svizzero (SSS).

Per eruzioni vulcaniche si intendono la decompressione concomitante alla formazione di una spaccatura della terra e connessa a fuoriuscita di lava, eruzione di ceneri o altri materiali e gas rilasciati.

La copertura assicurativa si estende anche a tsunami, ossia onde originatesi a seguito di terremoti sul fondo del mare, smottamenti, eruzioni vulcaniche o dall'impatto di meteoriti.

Sono coassicurati i danni consecutivi dovuti a saccheggi, fuoco o acqua (elenco esaustivo), provocati direttamente o indirettamente da terremoto, eruzione vulcanica o tsunami.

Disposizione sulle tempistiche

Tutti i danni che si verificano entro 168 ore dalla prima scossa o eruzione che ha provocato danni e sono riconducibili alla medesima causa rientrano nello stesso caso di sinistro. Sono coperti i casi di sinistro il cui inizio si verifica nell'arco della durata contrattuale.

308.2 Restrizioni della copertura assicurativa

Sono esclusi danni:

- causati dal crollo di cavità artificiali;
- causati da acqua proveniente da bacini artificiali, indipendentemente dalla causa.

308.3 Pretese verso altre assicurazioni e terzi

Se Zurich eroga prestazioni per le quali la persona avente diritto avrebbe potuto far valere pretese anche nei confronti di altre assicurazioni o di terzi, tali pretese sono trasferite a Zurich nella misura delle prestazioni. Non si fornisce alcuna prestazione per le franchigie di altri contratti d'assicurazione.

Se i danni cagionati da terremoti o eruzioni vulcaniche devono essere assicurati obbligatoriamente presso un istituto di assicurazione cantonale, la presente assicurazione è da considerarsi complementare e limitata alla parte del danno non compresa dall'istituto cantonale. Tale regolamento vale per analogia anche per l'introduzione di prestazioni legali, in caso di terremoto o eruzioni vulcaniche (ad es. da parte di un pool terremoti o un'istituzione analoga).

Art. 309 Acqua

309.1 Estensione assicurativa

Sono assicurati i danni allo stabile provocati da:

- liquidi e gas (incl. l'aria) provenienti da condutture e impianti che servono lo stabile assicurato nonché da installazioni e apparecchi a essi collegati o da acquari, fontanelle ornamentali, umidificatori o altri apparecchi con scorrimento dell'acqua e materassi ad acqua;
- acqua piovana e dal fondersi della neve o del ghiaccio, se l'acqua si infila nello stabile dai tubi esterni di scarico, grondaie, dal tetto stesso o da finestre e porte non ermetiche;
- danni all'interno dello stabile causati da rigurgito dell'acqua di scarico dalla canalizzazione e da acqua del sottosuolo e di pendio;
- danni allo stabile provocati dall'acqua fuoriuscita da piscine, whirlpool e bacini posizionati all'aperto (che si trovano sul fondo sul quale è ubicato lo stabile assicurato).

309.2 Restrizioni della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni conseguenti a errori di progettazione e di calcoli o a difetti di costruzione dell'opera risp. costruzioni edili difettose se, secondo disposizioni di legge o contrattuali, un soggetto coinvolto nella costruzione (impresa, architetto, ingegnere, ecc.) è tenuto a rispondere per tali danni. Questa limitazione è valida per cinque anni dalla conclusione dell'attività edile;

- i danni causati dall'acqua piovana e dal fondersi della neve o del ghiaccio infiltrata da abbaini, finestre aperte e da porte o aperture praticate nel tetto o nelle pareti in occasione di costruzioni nuove, oppure in relazione a lavori di trasformazione o di altro genere sullo stabile;
- i danni alla facciata (muri esterni, compresa l'isolazione) nonché al tetto e al terrazzo (alla costruzione portante, al rivestimento del tetto e del terrazzo compresa l'isolazione) causati dall'acqua piovana, e dall'acqua prodotta dal sciogliersi della neve;
- i danni in seguito a disgelo e le spese di riparazioni di grondaie e tubi esterni di scarico nonché le spese per lo sgombero della neve e del ghiaccio;
- i danni causati da acqua di spegnimento;
- i danni subiti durante il riempimento e la riparazione o revisione di impianti di riscaldamento e serbatoi nonché di permutatori termici e/o circuiti delle pompe di calore o altri impianti per la generazione di calore;
- i danni allo stabile causati da muffe e funghi di ogni genere senza un precedente danno causato dall'acqua assicurato;

309.3 Obblighi di diligenza

Nell'assicurazione contro i danni dell'acqua il contraente deve mantenere in efficienza, a sue spese, in particolare le condutture dell'acqua, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati, far pulire gli impianti idraulici ingorgati e adottare le misure atte a impedire il congelamento dell'acqua. Fintanto che lo stabile è disabitato, anche solo temporaneamente, le condutture dell'acqua, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati devono essere svuotati, a meno che l'impianto di riscaldamento non venga mantenuto in esercizio sotto adeguato controllo.

Art. 310

Casco costruzione

310.1 Estensione assicurativa

Sono assicurati danni agli stabili e ai lavori edilizi assicurati (danneggiamento o distruzione) in seguito a eventi impreveduti che sopravvengono nel corso della durata dell'assicurazione in occasione di lavori di ristrutturazione o ampliamento, fino a una somma totale di costruzione di CHF 200'000 (calcolata in base alle norme SIA), ad esempio come conseguenza di:

- errori di progettazione e di calcoli, di difetti di costruzione, del materiale o di fabbricazione;
- errori di manipolazione, negligenza;
- azioni dannose compiute intenzionalmente da terzi;
- disfunzioni degli impianti di sicurezza.

Sono assicurati esclusivamente i danni durante la fase di costruzione fino al collaudo che sono a carico del contraente.

Se i lavori di trasformazione incidono sulla statica dello stabile, la direzione lavori locale deve essere affidata a un ingegnere in possesso di una formazione riconosciuta.

310.2 Restrizioni della copertura assicurativa

Non sono assicurati

- danni causati da incendio, eventi naturali, furto e acqua;
- il materiale di costruzione esistente, fino al momento in cui diventa parte integrante della costruzione;
- le spese per rimediare ai difetti estetici, anche quando sono la conseguenza di un evento che dà diritto a un'indennità.

Art. 311

Prestazioni

Somma di assicurazione e limiti di prestazione

Lo stabile è assicurato al valore a nuovo fino a concorrenza della somma di assicurazione indicata nella polizza rispettivamente della somma di assicurazione risultante dall'adeguamento automatico della stessa.

È altresì assicurato il rincaro dovuto all'eventuale aumento dei costi di costruzione secondo l'indice dei costi di costruzione della città di Zurigo, registrato tra il momento in cui si verifica il danno e l'avvenuta ricostruzione. La copertura è limitata a due anni dal momento in cui si verifica il danno e a un massimo del 10% della somma di assicurazione dello stabile.

Calcolo dell'indennità

L'indennità di stabili assicurati viene calcolata in base al valore locale di costruzione (valore a nuovo) di uno stabile simile al momento del sinistro, dedotto il valore dei resti; restrizioni di ricostruzione emanate da autorità non hanno alcuna influenza su questo calcolo. L'eventuale valore affettivo personale non viene preso in considerazione.

In caso di danni parziali vengono rimborsate le spese per la riparazione, tuttavia al massimo il valore a nuovo. Le spese per la conduzione dei lavori vengono indennizzate solo se i lavori sono stati ordinati risp. autorizzati da Zurich.

Se lo stabile non viene interamente ricostruito entro due anni nel medesimo luogo, nelle stesse proporzioni o allo stesso scopo, il valore di risarcimento non può superare il valore di mercato. Se la ricostruzione non è possibile entro questo termine e nel medesimo luogo, Zurich verifica se è possibile fare una diversa concessione su proposta fondata del contraente.

Ciò vale anche nel caso in cui la ricostruzione non avvenga a opera del successore legale dell'assicurato in virtù del diritto familiare o successorio oppure di una persona che al momento del sinistro aveva titolo giuridico per l'acquisto dello stabile. Per oggetti destinati alla demolizione il valore di risarcimento corrisponde al valore di demolizione.

Art. 312

Spese assicurate

312.1 Spese di ricerca, di scoprimento e di riparazione

In caso di danni d'acqua assicurati sono coperte inoltre

- le spese per la localizzazione, lo scoprimento e la riparazione delle condutture (anche quelle del gas) avariate e per rimurare o ricoprire quelle riparate che si trovano all'interno e all'esterno dello stabile assicurato, a condizione che la conduttura appartenga allo stabile assicurato o rientri nelle installazioni assicurate che si trovano sul fondo dello stabile assicurato. Sono coassicurati sonde sotterranee, accumulatori, registri geotermici e simili.
- le spese per l'installazione e lo smantellamento dei necessari collegamenti idrici e di scarico provvisori;
- le spese per la riparazione delle condutture dell'acqua, compresi contatori dell'acqua, installati all'interno dello stabile, e degli apparecchi a essi collegati, danneggiati a causa del gelo o del disgelo delle stesse, a seguito del loro congelamento, e delle condutture esterne interrate che servono esclusivamente allo stabile assicurato.

Non sono assicurate

- le spese di ricerca, scoprimento e ripristino delle condutture, se tali misure sono ordinate dalle autorità o se eseguite per motivi di manutenzione o risanamento;
- le spese per lo scoprimento, la muratura o la copertura di sonde sotterranee, accumulatori e registri geotermici e simili, riparati a causa di un calo progressivo delle prestazioni.

Spese di ricerca, scoprimento e riparazione sono coassicurate se l'assicurazione stabili cantonale non eroga alcuna prestazione.

Assicurazione stabili

L'indennità per le spese di ricerca, scoprimento e riparazione è pari al massimo a CHF 20'000 per evento, a meno che non sia stata concordata una somma di assicurazione superiore.

L'indennità totale per le spese di ricerca, scoprimento e riparazione ai sensi dell'art.309.1 comma 2 ammonta a un massimo di CHF 20'000, se non è stata pattuita una somma di assicurazione superiore.

312.2 Altre spese

Per le spese sostenute a seguito di un sinistro assicurato causato da incendio, eventi naturali, terremoto ed eruzioni vulcaniche (anche se tali stabili sono assicurati dall'assicurazione cantonale degli stabili) o da acqua nel luogo assicurato, la copertura è pari a un massimo del 10% della somma di assicurazione stabili (salvo accordi per somme di assicurazione maggiori ai sensi della presente cifra), e comprende:

a) Perdita di proventi per locazione

Sono determinanti le perdite di proventi da locazione o sublocazione. Le spese risparmiarie vengono dedotte.

b) Spese relative al costo della vita

Sono determinanti le spese che risultano dall'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati e/o le spese fisse maturate quali ad esempio gli interessi ipotecari in caso di impossibilità di utilizzare lo stabile danneggiato.

c) Spese di sgombero e smaltimento

Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per lo sgombero dal luogo del sinistro dei resti dello stabile assicurato e per il loro trasporto al luogo di deposito idoneo più vicino e il pagamento delle spese di deposito e distruzione. Sono coassicurate le spese per l'eventuale necessaria decontaminazione delle cose assicurate, incluso terreno e per l'acqua di spegnimento.

d) Spese per vetrate, porte e serrature provvisorie

Sono determinanti le spese effettivamente sostenute.

e) Spese di spostamento e di protezione

Vengono risarcite le spese per lo spostamento, la modifica o la protezione di cose non danneggiate o distrutte, assicurate e non assicurate, se il loro spostamento, modifica o protezione siano necessari per il ripristino o il riacquisto delle cose assicurate a seguito di un evento assicurato.

Se queste spese sono assicurate con l'assicurazione cantonale degli stabili, Zurich non eroga alcuna prestazione.

312.3 Eventi e spese supplementari

a) Spese di cambiamento delle serrature

Spese per il necessario cambiamento o la necessaria sostituzione di chiavi, serrature e impianti elettronici di chiusura dello stabile assicurato in seguito a furto con scasso o a rapina, ma non a furto semplice o perdita sino ad un massimo di CHF 10'000 per evento.

Sotto furto con scasso si intendono furti o tentativi di furto perpetrati da persone che si introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o che aprono mediante scasso un contenitore presente in loco. È equiparato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina. Tali fattispecie devono essere comprovate da tracce, testimonianze o, a seconda delle circostanze, da altre prove convincenti.

Rapina, cioè furto commesso sotto minaccia o uso di violenza nei confronti delle persone assicurate come pure furto in caso d'incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.

b) Danneggiamenti dolosi

Spese per l'eliminazione di imbrattature intenzionali e deturpamenti con vernice spray dalla facciata dell'abitazione, così come i costi per la rimozione di altri danneggiamenti di natura dolosa allo stabile. L'indennità in questi casi è al massimo di CHF 2'000 per ciascun evento.

Qui non rientrano i danni risultanti da furto con scasso o da tentativo di furto con scasso.

c) Dispositivi automatici a moneta

Spese per la riparazione o la sostituzione di dispositivi automatici a moneta a seguito di un furto con scasso o di un tentativo comprovato di furto con scasso. L'indennità viene calcolata in base al valore di sostituzione (importo del riacquisto) del dispositivo automatico a monete al momento del sinistro. Il denaro è assicurato fino a un importo di CHF 500 per dispositivo automatico.

d) Altre spese

Per le altre spese, comunque comprovabili, sostenute al luogo di rischio in seguito ad un evento assicurato dovuto a incendio, eventi naturali o acqua, la prestazione supplementare ammonta a CHF 500 al massimo. Le spese per eliminare la causa del danno non sono coperte.

Art.313 Franchigia

Per i danni della natura la franchigia legale ammonta al 10% dell'importo del sinistro, minimo CHF 1'000 e massimo CHF 10'000 per evento.

Per danni causati da terremoto ed eruzioni vulcaniche la franchigia ammonta al 10% dell'importo del sinistro, minimo CHF 20'000 per evento.

Per installazioni edili e impianti all'aperto (rischio speciale art. 304 CGA) la franchigia per danni causati da terremoto ed eruzioni vulcaniche ammonta al 10% dell'importo del sinistro, minimo CHF 1'000 per evento.

Per tutti gli altri danni la franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Assicurazioni complementari all'assicurazione di mobilia domestica, stabili e costruzioni mobili

Se espressamente concordato e indicato nella polizza, il contratto può includere le seguenti assicurazioni complementari per assicurazione di mobilia domestica, stabili o costruzioni mobili. A complemento, valgono le disposizioni della rispettiva assicurazione di base, se non diversamente disposto nelle singole assicurazioni complementari.

Art. 401 Disposizioni comuni per tutte le assicurazioni complementari

Validità temporale

Tutte le assicurazioni complementari si estendono a eventi assicurati che si verificano nell'arco della durata del contratto.

Assicurazione a primo rischio

Nell'assicurazione a primo rischio non si considera una sottoassicurazione.

Art. 402 Furto semplice fuori casa

402.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare è valida in tutto il mondo.

402.2 Estensione assicurativa

È assicurata la mobilia domestica che non si trova nei luoghi indicati nell'art.110.1.3, fino a concorrenza della somma di assicurazione a primo rischio contro il furto semplice.

402.3 Restrizione della copertura assicurativa

Non sono assicurati i valori pecuniari e i danni derivanti da perdita o smarrimento di cose.

402.4 Prestazioni e franchigia

Sono indennizzate le spese per il riacquisto di un oggetto equivalente al momento del sinistro, tuttavia al massimo la somma di assicurazione.

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 403 Superfurto

403.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare è valida in tutto il mondo.

403.2 Estensione assicurativa

È assicurata la mobilia domestica che non si trova nei luoghi indicati nell'art.110.1.3 cpv.1, fino a concorrenza della somma di assicurazione a primo rischio contro il furto semplice.

L'assicurazione vale inoltre in tutto il mondo per viaggi verso destinazioni che si trovano a oltre 50km (in linea d'aria) dal domicilio permanente dell'assicurato, oppure se è previsto almeno un pernottamento fuori casa. L'assicurazione decorre dall'inizio del viaggio dopo aver lasciato la propria abitazione e termina al momento del rientro a casa.

In questo caso, la somma di assicurazione viene raddoppiata e al posto dell'assicurazione per furto semplice fuori casa viene applicata automaticamente l'assicurazione per bagaglio di viaggio con la seguente estensione assicurativa:

403.3 Cose assicurate

È assicurato il bagaglio privato e sono compresi tutti gli effetti che una persona assicurata porta con sé in viaggio per uso personale o che affida ad un'impresa incaricata del trasporto.

403.4 Cose non assicurate

Non sono assicurati

- i valori pecuniari, ossia denaro, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci commerciali), abbonamenti non personali, biglietti e buoni non personali, monete e medaglie, pietre preziose sciolte e perle;
- i veicoli a motore, inclusi ciclomotori e ciclomotori a motore elettrico, rimorchi, roulotte, abitazioni mobili con i relativi accessori, nonché aerei, apparecchi volanti e oggetti volanti di ogni genere, per i quali la legge prescrive un'assicurazione responsabilità civile;
- documenti e oggetti per uso professionale, merci commerciali e campionari;
- documenti ufficiali, biglietti di viaggio, francobolli e quadri;
- i natanti per i quali è prevista per legge un'assicurazione responsabilità civile, come pure quelli che dopo l'uso non vengono regolarmente riportati a casa, nonché tutte le imbarcazioni a motore e relativi accessori.

403.5 Eventi assicurati

Danni ai bagagli

Sono assicurati i danni ai bagagli causati da furto o da danneggiamento, distruzione o perdita improvvisi e imprevedibili. Paracadute, parapendii, alianti e attrezzatura per kitesurf sono assicurati solo contro il rischio di furto o perdita.

La persona assicurata deve chiedere all'impresa di trasporto, alla guida o alla direzione dell'hotel, alla polizia o a un terzo responsabile di accertare e certificare le cause e l'entità del danno.

Ritardo dei bagagli

Sono assicurate le spese sostenute per acquisti di oggetti sostitutivi assolutamente necessari fino a un massimo del 30% della somma di assicurazione, se il bagaglio affidato ai fini del viaggio viene consegnato in ritardo.

403.6 Restrizioni della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni provocati da sbalzi di temperatura ed effetti atmosferici;
- i danni provocati dalla condizione naturale del bene, dalla normale usura, da imballaggio difettoso e da parassiti;
- i danni riconducibili a smarrimento, appropriazione indebita e defraudamento;
- i danni causati dall'uso professionale delle cose o dall'utilizzo di attrezzi sportivi in occasione di competizioni;
- rottura di sci e snowboard, tranne se in relazione con un incidente della circolazione;
- i danni riconducibili a disposizioni o misure delle autorità.

403.7 Pretese di risarcimento nei confronti di terzi

Se alla persona assicurata spettano pretese di risarcimento nei confronti dell'impresa di trasporto o di terzi, ella è tenuta a cederle a Zurich fino a concorrenza dell'indennità versata da quest'ultima. La persona assicurata è obbligata a fornire a Zurich tutti i mezzi di prova necessari al perseguimento di tali pretese, se ciò può essere ragionevolmente preteso dalla stessa.

403.8 Prestazioni e franchigia

Sono indennizzate le spese di riparazione o di pulizia. In caso di danni totali, furto o perdita definitiva sono indennizzate le spese per il riacquisto di un oggetto equivalente al momento del sinistro, tuttavia al massimo la somma di assicurazione.

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Assicurazioni complementari all'assicurazione di mobilia domestica, stabili e costruzioni mobili

Art. 404

Perdita delle chiavi

Se è assicurato il rischio furto semplice fuori casa o il superfurto, la perdita delle chiavi è coassicurata.

404.1 Estensione assicurativa, prestazioni e franchigia

In caso di perdita delle chiavi o dei codici, delle carte per i sistemi di accesso elettronici (badge) e simili, le spese per la modifica o la sostituzione di serrature (incluse serrature provvisorie) nei luoghi indicati nella polizza, incluse le relative chiavi, sono coassicurate fino al 50% della somma di assicurazione pattuita per il furto semplice, tuttavia al massimo CHF 4'000. Il raddoppio della somma di assicurazione in caso di superfurto non viene considerato.

Se le spese per serrature provvisorie superano la somma di assicurazione, si può far valere l'assicurazione complementare «Home Care Service», se inclusa nel contratto.

Analogamente è assicurata anche la perdita delle chiavi di cassette di sicurezza bancarie prese in locazione.

Si applica la medesima franchigia dell'assicurazione contro il furto.

404.2 Restrizioni della copertura assicurativa

Non sono assicurati chiavi, codici, badge, ecc. per locali commerciali e veicoli.

Art. 405

Rottura di vetri

405.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare è valida nel luogo concordato in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.

405.2 Estensione assicurativa

In base a quanto concordato la copertura assicurativa si orienta secondo le seguenti varianti:

a) Vetri dei mobili

Sono assicurati contro i danni da rottura le vetrate di mobili nonché i piani di tavoli in pietra naturale o artificiale.

b) Tutti i vetri

Sono assicurati, fino alla somma di assicurazione concordata, i danni da rottura subiti da:

- vetrate dello stabile nel luogo assicurato, compresi gli elementi di costruzione in vetro e i lucernari;
- vetrate dei mobili (se proprietario delle cose assicurate);
- componenti in vetro di collettori solari e simili;
- plexiglas o materie plastiche simili, se utilizzate in sostituzione del vetro;
- piani di cottura in ceramica, lavelli, lavabi, bidet, orinatoi e vasi di gabinetto inclusi gli sciacquoni. Sono assicurati anche le spese di montaggio e i costi consequenziali per gli accessori e la rubinetteria fino a un massimo di CHF 500;
- piatti doccia e vasche da bagno, incluse pareti divisorie;
- piani di copertura della cucina e piani di tavoli in pietra naturale o artificiale o in ceramica;
- le spese di riparazione di rivestimenti in smalto scheggiati.

Nel caso di locatari, la copertura assicurativa vale solo per i locali ad uso proprio comprensivi di locali attigui.

c) Tutti i vetri e rottura di vetri estesa

In questa variante, l'assicurazione complementare «Tutti i vetri» si estende anche a danni da rottura a

- piastrelle da parete e pavimento in pietra naturale o artificiale o in ceramica all'interno dello stabile assicurato;
- rivestimenti in vetro di facciate e pareti nonché elementi di costruzione in vetro incorporati nello stabile assicurato o utilizzati come struttura muraria vera e propria.

In caso di danneggiamento di singole piastrelle da parete o pavimento, vengono risarcite, se necessario, anche le piastrelle rimanenti. Nel caso di piastrelle da parete e rivestimenti di facciata o parete, l'indennità è limitata alla superficie della parete interessata, nel caso di piastrelle di pavimenti alla pavimentazione del locale interessato.

Se specificatamente concordato, l'assicurazione complementare come da varianti b) e c) nell'assicurazione stabili è valida solo per i locali ad uso comune.

405.3 Restrizioni della copertura assicurativa

Di norma, sono esclusi dall'assicurazione contro la rottura di vetri:

- i danni a specchietti, vetri ottici (occhiali, binocoli, ecc.), schermi di qualsiasi genere, stoviglie, vetri concavi, oggetti d'arte o decorativi e lampade come pure a lampadine elettriche, tubi fluorescenti e tubi al neon;
- i danni puramente superficiali e meramente estetici quali graffi o residui di scintille, ecc.;
- i danni causati da lavori di costruzione;
- i danni conseguenti a un danno causato da incendio o eventi naturali;
- i danni consecutivi e i danni dovuti a usura;
- i danni a vetri di serre e dei cassoni a letto caldo;
- i danni a componenti di apparecchi di comunicazione e d'intrattenimento elettronici quali, ad esempio, telefoni cellulari, tablet, ecc.

Nel caso di abitazioni mobili, roulotte, cassette in legno, apiari e capanni di orti, nella variante «Tutti i vetri» sono coperti esclusivamente i danni da rottura subiti dalle vetrate di mobili, finestre e aperture nel tetto in vetro, plexiglas o materie sintetiche simili.

405.4 Prestazioni e franchigia

La prestazione dipende dalla variante scelta:

Primo rischio

In caso di sinistro vengono risarcite le spese di riparazione o sostituzione fino a concorrenza della somma di assicurazione concordata, per ogni cosa danneggiata o distrutta. Le spese di trasporto, di sgombero e per vetrate provvisorie rientrano nella copertura se incluse nella somma di assicurazione.

Globale

In caso di sinistro l'assicurazione copre le spese effettivamente sostenute per la sostituzione e le vetrate provvisorie così come le spese di trasporto e sgombero, al massimo la somma di assicurazione concordata per la mobilia domestica o lo stabile.

In caso di rotture di vetri non si applica alcuna franchigia.

Art. 406

Assicurazioni casco

406.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare è valida in tutto il mondo.

406.2 Estensione assicurativa

A seconda delle condizioni pattuite nel contratto, questa assicurazione complementare comprende:

Assicurazioni complementari all'assicurazione di mobilia domestica, stabili e costruzioni mobili

Casco economia domestica

La copertura comprende la mobilia domestica, ossia tutti i beni mobili ad uso privato di proprietà delle persone assicurate, fino a concorrenza della somma di assicurazione concordata a primo rischio. La variante Casco economia domestica include anche l'elettrocasco e la casco attrezzi per lo sport.

Elettrocasco

La copertura comprende tutte le apparecchiature mobili ad uso privato di proprietà delle persone assicurate, per il cui utilizzo è necessaria l'energia elettrica (allacciamento alla rete elettrica o batteria), fino a concorrenza della somma di assicurazione concordata a primo rischio.

Casco attrezzi per lo sport

La copertura comprende tutti gli attrezzi per lo sport ad uso privato (ad es. attrezzi ginnici, pattini in linea, snowboard, sci) nonché gli oggetti di equipaggiamento che servono per proteggersi da infortuni durante le attività sportive (ad es. maschera da scherma, casco di protezione), di proprietà delle persone assicurate, fino a concorrenza della somma di assicurazione concordata a primo rischio.

Biciclette e biciclette elettriche con un prezzo di catalogo superiore a CHF 1'000 sono considerate attrezzi per lo sport.

406.3 Eventi assicurati

Sono assicurati i danneggiamenti o le distruzioni causati alle cose assicurate da forza violenta e imprevista. Gli apparecchi elettrici sono inoltre assicurati contro i danni cagionati da liquidi e umidità.

406.4 Restrizioni della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione

- i danni per i quali il produttore o il venditore è responsabile legalmente o in virtù di un contratto;
- i danni causati da incendio, da eventi naturali, da furto con scasso, furto semplice a casa e fuori casa, i danni causati dall'acqua nonché le rotture di vetri assicurabili nel quadro dell'assicurazione complementare «Rottura di vetri»;
- i danni causati da roditori e parassiti;
- i danni interni, inclusi quelli causati da usura e dall'utilizzo;
- attrezzi per lo sport e oggetti di equipaggiamento usati per competizioni;
- attrezzi per lo sport dotati di un proprio motore (ad esclusione delle biciclette elettriche);
- i danni causati da lavori di costruzione;
- veicoli a motore, ciclomotori, ciclomotori a motore elettrico, rimorchi, roulotte, abitazioni mobili, compresi i relativi accessori;
- i battelli per i quali è prevista per legge un'assicurazione responsabilità civile, quelle che dopo l'uso non vengono regolarmente riportati a casa, nonché altre imbarcazioni a motore, compresi i relativi accessori;
- il ferimento o l'uccisione di animali.

406.5 Prestazioni e franchigia

L'indennità si calcola sulla base dell'importo necessario al riacquisto di un oggetto equivalente al momento del sinistro. In caso di danni parziali vengono rimborsate le spese di riparazione per un importo massimo pari al valore di riacquisto.

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 407

Prodotti surgelati

407.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare è valida in tutti i luoghi assicurati presso Zurich in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.

407.2 Estensione assicurativa

Sono assicurati i danni ai generi alimentari destinati al consumo privato delle persone assicurate e conservati in congelatori o refrigeratori che, a causa di un guasto imprevisto dell'apparecchio frigorifero, non possono essere più consumati.

407.3 Prestazioni e franchigia

L'indennità per il riacquisto dei prodotti alimentari deteriorati è pari al loro prezzo di mercato al momento del sinistro.

Per i danni a prodotti surgelati non si applica alcuna franchigia.

Art. 408

Danni causati da animali

408.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare è valida nel luogo concordato in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.

408.2 Estensione assicurativa

Sono assicurati i danni da morsicatura di roditori selvatici, non di proprietà privata, e martore nonché i danni causati da capricorno della casa, tarlo del legno, orologio della morte e formiche allo stabile assicurato a primo rischio. Questa lista è esaustiva.

408.3 Restrizione della copertura assicurativa

Non è assicurata la mera rimozione di nidi di qualsiasi natura.

408.4 Prestazioni e franchigia

L'indennità si calcola sulla base dell'importo necessario al ripristino o al riacquisto di un oggetto equivalente al momento del sinistro, al massimo la somma di assicurazione. In caso di danni parziali vengono rimborsate le spese di riparazione tuttavia al massimo il valore di riacquisto.

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 409

Casco colture

409.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare è valida nel luogo concordato in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.

409.2 Estensione assicurativa

Sono assicurate cose appartenenti allo stabile assicurato ubicate all'aperto, quali superfici erbose, arbusti ornamentali, cespugli, fiori, alberi, recinzioni, recinti e siepi (naturali o artificiali), muri (facciata esclusa), ringhiere, cancelli (inclusi quelli automatici), scale, statue, fontane e stagni e relativi contenuti (esclusi pesci e animali), aste per bandiere, impianti di illuminazione, impianti d'allarme esterni allo stabile, vie lastricate e inghiaiate, vie di accesso private, specchi parabolici, antenne paraboliche, ecc., fino a concorrenza della somma di assicurazione concordata a primo rischio.

409.3 Danni assicurati

Sono assicurati

- i danneggiamenti e le distruzioni causati alle cose assicurate da forze esterne violente e imprevedibili;
- i danni causati da roditori e parassiti;
- il furto in loco.

Assicurazioni complementari all'assicurazione di mobilia domestica, stabili e costruzioni mobili

409.4 Restrizioni della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione

- i danni per i quali il produttore o il venditore è responsabile legalmente o in virtù di un contratto;
- i danni cagionati da terremoto, se tale evento non è incluso nella copertura di base per lo stabile assicurato.
- i danni interni, inclusi quelli da usura e dall'utilizzo;
- i danni causati da lavori di costruzione;
- gli attrezzi per lo sport di qualsiasi genere.

409.5 Prestazioni e franchigia

L'indennità si calcola sulla base dell'importo necessario al ripristino o al riacquisto di un oggetto equivalente al momento del sinistro incluse le spese di sgombero, al massimo la somma di assicurazione. In caso di danni parziali vengono indennizzate le spese di riparazione tuttavia al massimo il valore di riacquisto.

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 410

Impianti tecnici della casa Plus

410.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare è valida nel luogo concordato in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.

410.2 Estensione assicurativa

Sono assicurati i danneggiamenti e le distruzioni causati da forza esterna o interna violenta nonché i danni materiali direttamente conseguenti a stabili assicurati, se per gli stessi non sussiste un'altra copertura assicurativa.

Sono coassicurate le spese supplementari sostenute per impianti sostitutivi e per le perdite di reddito dovute all'impossibilità di recuperare l'energia in reti pubbliche o private.

410.3 Cose assicurate

Sono assicurati i seguenti impianti tecnici della casa che si trovano all'interno o all'esterno dello stabile assicurato

- a) impianti di riscaldamento completi, costituiti da fornace/caldaia, serbatoio per combustibili, accumulatore di calore, unità di controllo, regolazione e misurazione, ecc.;
- b) impianti di ventilazione e climatizzazione;
- c) pompe di calore (circuiti compressore/condensatore) con trasmissione incl. unità elettroniche di misurazione, controllo e regolazione, condotte all'interno del circuito della pompa di calore, accumulatori di acqua, permutatori termici, liquido termoconduttore con serbatoio, supporti di dati;
- d) sonde sotterranee, registri e accumulatori geotermici;
- e) impianti fotovoltaici composti da: moduli solari, inverter, contatori di immissione in rete e di produzione, cablaggi per corrente continua e alternata, quadri di distribuzione (solo in connessione con un sinistro all'impianto fotovoltaico assicurato), strutture di supporto modulari, materiale di montaggio come ad es. materiale di raccordo, fissaggio e collegamento, dispositivi di protezione contro le sovratensioni e altri dispositivi di protezione (parafulmine, fusibili, ecc.), interruttori, sistemi di monitoraggio;

- f) impianti solari termici costituiti da: collettori inclusi assorbitori (esclusivamente collettori piani o tubolari), unità elettroniche di misurazione e regolazione e sensori di temperatura, condotte all'interno del circuito di riscaldamento solare, accumulatori di acqua, scambiatori di calore e contenitori di glicole, apparecchi di riscaldamento complementari (sistemi di ricarica) all'interno del sistema di riscaldamento solare;
- g) ascensori e montacarichi, scale mobili, sistemi di parcheggio con elevatori, montascale;
- h) impianti di illuminazione e cartelli pubblicitari luminosi (comprensivi di vetro, scritte e pitture);
- i) impianti di allarme e sorveglianza, sistemi di chiusura delle finestre;
- j) portoni e barriere automatici, tende automatiche;
- k) impianti tecnici per piscine comprensivi di copertura;
- l) sistemi di gestione dello stabile;
- m) impianti per addolcimento dell'acqua.

410.4 Restrizioni della copertura assicurativa

Non sono assicurati

- a) elettrodomestici, come ad es. lavatrici, asciugatrici, ecc.;
- b) collettori ibridi e a film sottile, impianti a inseguimento solare, impianti con riflettori aperti e a concentrazione come ad es. riflettori parabolici, collettori fotovoltaici a base non minerale nonché tecnologie non sperimentate;
- c) condotte di liquido esterne all'unità di produzione e/o di accumulo di calore;
- d) mandate e ritorni di riscaldamento esterni all'unità di produzione e/o di accumulo di calore; danni a liquidi di qualsiasi natura;
- e) materie di consumo, resine scambiatrici di ioni, elettroliti, filtri, catalizzatori nonché elementi refrigeranti e riscaldanti;
- f) danni come conseguenza diretta di effetti continui e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica quali l'obsolescenza, l'usura, la corrosione, la decomposizione o l'eccessiva formazione di ruggine, fango, incrostazioni e altre sedimentazioni. Se però tali eventi comportano danneggiamenti e distruzioni improvvisi e imprevedibili agli impianti tecnici della casa assicurati, questi danni consecutivi sono coperti dall'assicurazione;
- g) danni dei quali rispondono, per legge o per contratto, il produttore, il venditore e le imprese incaricate della riparazione, del montaggio o della manutenzione;
- h) danni risultanti da prove ed esperimenti nei quali una cosa assicurata viene sottoposta a eccessiva sollecitazione e dei quali il contraente, i suoi rappresentanti o i dirigenti responsabili dell'azienda erano al corrente o avrebbero dovuto esserlo;
- i) spese per modifiche, miglioramenti, revisioni o lavori di manutenzione eseguiti nell'ambito del ripristino o della riparazione. Un eventuale deprezzamento non è risarcibile;
- j) spese per lavori edilizi svolti inutilmente e l'eventuale ripristino nonché i costi consequenziali derivanti dall'eliminazione del danno nel caso in cui per l'eliminazione del danno alle sonde sotterranee sia necessaria una nuova perforazione e quest'ultima venga interrotta;
- k) danni causati da incendio ed eventi naturali, se gli impianti tecnici della casa sono o devono essere assicurati dall'assicurazione cantonale degli stabili nonché causati dall'acqua.

Assicurazioni complementari all'assicurazione di mobilia domestica, stabili e costruzioni mobili

410.5 Prestazioni e franchigia

In caso di assicurazione al valore a nuovo, Zurich indennizza, in seguito a un danno totale, l'importo necessario per il riacquisto o la fabbricazione a nuovo di un oggetto di pari valore, al massimo la somma di assicurazione concordata. I resti disponibili sono calcolati al valore a nuovo. L'assicurazione al valore a nuovo decorre dalla messa in esercizio delle cose assicurate nuove di fabbrica per un periodo di:

- venti anni per sonde sotterranee e registri geotermici;
- dieci anni per impianti fotovoltaici e solari (moduli e collettori);
- quattro anni per tutti gli altri oggetti assicurati.

In caso di danni parziali, vengono indennizzate le spese di riparazione; queste ultime non devono superare il prezzo per il riacquisto o per la fabbricazione a nuovo della cosa danneggiata.

Dopo la scadenza dell'assicurazione al valore a nuovo, in caso di danni parziali Zurich rimborsa le spese di riparazione fino a un massimo del valore attuale al momento del danno. Il valore attuale equivale all'importo necessario per il riacquisto al momento del sinistro, dedotto l'ammortamento corrispondente alla durata tecnica delle cose assicurate, tenuto conto del tipo di utilizzo delle stesse. L'ammortamento ammonta tuttavia a un massimo dell'80% del valore a nuovo. I resti disponibili vengono conteggiati al valore attuale.

Non viene effettuata alcuna deduzione per un valore aggiunto tecnico. L'indennità massima equivale alla somma di assicurazione concordata.

Per le sonde sotterranee sono coassicurate le spese per il ripristino o la sostituzione delle sonde sotterranee divenute inutilizzabili. Una sonda sotterranea è considerata inutilizzabile nel momento in cui si registra una portata permanentemente inferiore di oltre il 30% rispetto al valore documentato nel verbale di prova e collaudo, anche se non è possibile provare un danneggiamento o la distruzione della sonda sotterranea. Viene indennizzata al massimo una perforazione per sonda.

Per le cose che non vengono più utilizzate viene indennizzato il valore attuale.

Le spese supplementari dimostrabili sostenute per gli impianti sostitutivi e le perdite di proventi dovute all'impossibilità di recupero di energia in reti pubbliche o private vengono indennizzate nella misura massima del 25% della somma di assicurazione (per un minimo di CHF 1'000). La durata della garanzia è di dodici mesi.

La somma di tutte le prestazioni per ogni caso di sinistro è limitata alla somma di assicurazione concordata come limite di indennità massima.

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

410.6 Obblighi per le sonde sotterranee

Le cose assicurate e i loro componenti devono essere stati costruiti secondo le regole riconosciute nella tecnica e nell'arte edilizia. In particolare, le imprese di perforazione devono disporre almeno del marchio di qualità dell'APP per sonde geotermiche e imprese di perforazione; la progettazione, l'installazione, i controlli e il collaudo delle sonde geotermiche devono avvenire in conformità alla norma SIA 384/6.

Art. 411

Danneggiamento dello stabile

411.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare è valida nel luogo concordato in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.

411.2 Estensione assicurativa

Sono assicurati i danni allo stabile assicurato a seguito di un furto con scasso o di un tentativo di furto con scasso comprovato, se non coperti da un'altra assicurazione. È coassicurato il furto delle installazioni montate che, secondo l'uso locale, costituiscono l'arredamento di base dell'abitazione risp. dello stabile per uso abitativo.

411.3 Prestazioni e franchigia

Sono assicurate le spese per l'eliminazione di danni allo stabile assicurato, incluse le installazioni edili. Le prestazioni massime corrispondono alla somma di assicurazione concordata. Le prestazioni da questa assicurazione complementare e dall'assicurazione stabili (art. 300 e segg. CGA) si escludono a vicenda.

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 412

Copertura estesa per stabili

412.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare è valida nel luogo concordato in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.

412.2 Estensione assicurativa

412.2.1 Disordini interni

Sono assicurati i danneggiamenti e le distruzioni improvvisi e imprevedibili causati da disordini interni (atti di violenza contro persone o cose commessi in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e i danni da saccheggi direttamente ricollegabili a disordini interni.

Restrizioni della copertura assicurativa

Non sono assicurati

- i danni causati dall'acqua di bacini artificiali e altri impianti idrici;
- le rotture di vetri e i danni a impianti sanitari.

412.2.2 Danneggiamento doloso

Sono assicurati i danneggiamenti e le distruzioni improvvisi e imprevedibili dello stabile assicurato. Per danneggiamento doloso si intende ogni danneggiamento intenzionale.

Restrizioni della copertura assicurativa

Non sono assicurati

- i danni causati dall'acqua di bacini artificiali e altri impianti idrici;
- le rotture di vetri e i danni a impianti sanitari;
- la sparizione di cose.

412.2.3 Urto di veicoli

Sono assicurati i danni provocati dall'urto di veicoli.

Restrizioni della copertura assicurativa

Non sono assicurati

- i danni ai veicoli (incluso il carico) coinvolti nel sinistro;
- i danni coperti da un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria.

412.2.4 Crollo di stabili

Sono assicurati i danni allo stabile assicurato provocati da crollo.

Restrizioni della copertura assicurativa

Non sono assicurati i danni causati da

- manutenzione carente dello stabile e cattivo terreno edificabile;
- oggetti che si trovano in fase di costruzione o trasformazione;
- incendio o eventi naturali e terremoto;
- terrorismo;
- acqua di bacini artificiali o altri impianti idrici.

Assicurazioni complementari all'assicurazione di mobilia domestica, stabili e costruzioni mobili

412.3 Somma di assicurazione, prestazioni e franchigia

La somma di assicurazione ammonta al 10% del valore dello stabile, al massimo CHF 100'000. Vengono indennizzate le spese per l'eliminazione di danni allo stabile assicurato.

La franchigia è pari a CHF 2'000 per evento. La franchigia non si applica in caso di spese per l'eliminazione di danneggiamenti dolosi indennizzate anche nel quadro dell'assicurazione stabili (art. 312.3b CGA).

Art. 413

Apparecchi e materiali inclusi combustibili

413.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare è valida nel luogo concordato in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.

413.2 Estensione assicurativa

Sono assicurati

- i danni causati da incendio, eventi naturali, furto e acqua.
- i danni cagionati da terremoto, se tale evento è incluso nella copertura di base per lo stabile assicurato.

413.3 Cose assicurate

Sono assicurati tutti (valore totale) gli apparecchi e i materiali che servono alla manutenzione, all'utilizzo e alla gestione dello stabile assicurato e al servizio del relativo fondo, inclusi i combustibili.

413.4 Prestazioni e franchigia

Viene indennizzato l'importo necessario per il riacquisto o il ripristino di una cosa risp. quantità di pari valore. In caso di danni parziali vengono rimborsate le spese di riparazione tuttavia al massimo il valore di riacquisto.

La franchigia prevista per legge per danni della natura ammonta a CHF 500 per evento. Per dispositivi e materiali che non fanno parte della mobilia domestica privata, la franchigia per evento ammonta al 10% dell'indennità, ma almeno a 2'500 franchi e massimo a 50'000 franchi. Per tutti gli altri danni la franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 414

Furto (stabili)

414.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare è valida nel luogo concordato in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.

414.2 Estensione assicurativa

L'assicurazione si estende ai danni per furto fino a concorrenza della somma di assicurazione concordata.

414.3 Cose assicurate

Sono assicurati gli oggetti all'esterno dello stabile, che fanno parte dell'edificio o delle sue installazioni edili.

414.4 Prestazioni e franchigia

Viene indennizzato l'importo necessario per il riacquisto o per la fabbricazione a nuovo di una cosa di pari valore. In caso di danni parziali vengono rimborsate le spese di riparazione tuttavia al massimo il valore di riacquisto.

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 415

Abuso di carte clienti, carte di credito, carte bancarie, postali e schede SIM

415.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare è valida in tutto il mondo.

415.2 Servizio di blocco della carta

Zurich offre un servizio di blocco della carta 24 ore su 24, in caso di perdita di

- carte di credito, bancarie e postali;
- schede SIM;
- carte clienti per pagamenti senza contanti emesse in Svizzera e registrate a nome del contraente.

Requisiti indispensabili per questo servizio sono la registrazione e l'aggiornamento dei dati delle carte nonché la presentazione di una procura rilasciata per iscritto o in formato elettronico che autorizzi Zurich a procedere al blocco delle carte presso gli istituti (relativi/corrispondenti).

Le carte per il pagamento senza contanti registrate a vostro nome vengono bloccate presso i relativi istituti a seguito di vostra chiamata allo **0800808080 (per chi chiama dall'estero: +41 44 628 98 98)**. Se l'istituto che ha emesso la carta non dispone di un servizio di blocco attivo 24 ore su 24, la carta verrà bloccata il giorno lavorativo successivo.

Le prestazioni assicurate di cui all'art. 415.3 restano valide anche se gli istituti cui va inviata la notifica non sono raggiungibili.

415.3 Danni assicurati

415.3.1 Estensione assicurativa

Sono assicurati i danni patrimoniali causati dall'uso illecito di carte di credito, carte bancarie, carte postali e carte cliente da parte di persone non appartenenti alla cerchia della persona assicurata. Sono altresì coperte le spese di blocco e di sostituzione.

415.3.2 Restrizioni della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati dalla persona assicurata per negligenza grave, ad es. se una carta sottoposta all'obbligo della firma non è firmata, se il codice NIP è annotato sulla carta, se è stato omesso di comunicare immediatamente la perdita della carta o se vengono violati gli obblighi definiti dall'istituto che ha emesso la carta.

415.3.3 Prestazioni di Zurich

Salvo accordi diversi, Zurich si assume la parte del danno di cui le persone assicurate devono rispondere secondo le Condizioni generali di contratto nei confronti dell'istituto che ha rilasciato la carta (grande magazzino, istituto di carte di credito, banca, ecc.) fino ad un massimo di CHF 5'000 per carta e di CHF 10'000 per evento.

415.4 Uso indebito delle schede SIM

415.4.1 Estensione assicurativa

È assicurato il danno patrimoniale (costi delle chiamate, SMS, MMS, trasferimento e trasmissione di dati) derivante da un uso indebito delle schede SIM nel periodo compreso tra il furto e la denuncia a Zurich (costi delle chiamate, SMS, MMS, trasferimento e trasmissione di dati e pagamento senza contatto).

Obblighi di diligenza

La persona assicurata deve attenersi agli obblighi di diligenza stabiliti dall'operatore di telefonia mobile.

415.4.2 Restrizione della copertura assicurativa

L'obbligo di prestazione decade in caso di mancata denuncia del furto a Zurich o all'operatore di telefonia entro le 24 ore successive.

415.4.3 Prestazioni

Zurich eroga una prestazione massima di CHF 1'000 sulla base di una fattura da cui si evincano chiaramente i costi sostenuti.

415.5 Franchigia

In caso di danni derivanti da abuso di carte clienti, carte di credito, carte bancarie, postali e schede SIM non si applica alcuna franchigia.

Assicurazioni complementari all'assicurazione di mobilia domestica, stabili e costruzioni mobili

Art. 416 Home Care Service

416.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare è valida in tutti i luoghi assicurati presso Zurich in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.

416.2 Estensione assicurativa e prestazioni

Si considerano situazione di emergenza eventi nei quali sia necessario agire immediatamente per eliminare un guasto o un danno o evitare un danno più grande. Sono assicurate le seguenti situazioni di emergenza:

416.2.1 Situazioni di emergenza causate da incendio, eventi naturali, furto, acqua o rottura di vetri

Se a causa di un incendio, un evento naturale, un furto, un danno d'acqua o rottura di vetri nello stabile abitato dal contraente si presenta una situazione di emergenza, Zurich organizza l'intervento di artigiani per le misure immediate necessarie.

Sono assicurati i costi per il ricorso all'artigiano fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

Non sono assicurati i pezzi di ricambio necessari.

416.2.2 Perdita delle chiavi o danneggiamento delle chiavi

Se non è più possibile accedere a un luogo assicurato

- in seguito a perdita o danneggiamento di chiavi o di strumenti di identificazione per sistemi di accesso elettronici, come codici, tessere (badge), Legic, Smartkey, ecc.;
- in caso di difetti alle serrature di porte di ingresso, portoni di garage o porte di balconi, con impossibilità di aprirli o chiuderli;
- se una persona assicurata è rimasta chiusa dentro o fuori;

Zurich organizza il necessario intervento di un tecnico anche in assenza di situazione di emergenza.

Sono assicurati i costi per l'apertura della porta e per il montaggio di una serratura provvisoria nel luogo assicurato. In caso di sistemi di accesso elettronici, l'assunzione dei costi si limita all'apertura della porta. Se non è possibile accedere alla propria abitazione (ad es. se il proprietario non autorizza l'apertura della porta), Zurich si assume i costi per un pernottamento delle persone coinvolte.

Sono assicurati i costi fino a un massimo di CHF 1'000 per evento. Non sono assicurati i pezzi di ricambio necessari.

416.2.3 Situazioni di emergenza in relazione ad impianti di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione e sollevamento, installazioni sanitarie ed elettroniche per proprietari di stabili e comproprietari di piano

Se si verifica una situazione di emergenza a causa di un guasto a

- impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione;
- impianti di sollevamento;
- installazioni elettriche fissate allo stabile (ad es. cassette di sicurezza);
- impianti sanitari;

Zurich organizza il necessario intervento di un tecnico.

Sono esclusi dall'assicurazione

- la rottura dell'impianto di riscaldamento a causa della mancanza di combustibile;
- i danni dovuti al calcare;
- i guasti alle lampade;
- la sostituzione dei mezzi di illuminazione (p.es. lampadine, tubi al neon, ecc.), interruttori e fusibili;
- i costi per i necessari pezzi di ricambio.

Sono assicurati i costi per il ricorso all'artigiano fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

416.2.4 Servizio di pulizia delle tubazioni

Se si verifica una situazione di emergenza causata da conduttura otturata in un luogo assicurato (incluso il fondo annesso) che non è possibile eliminare con i consueti mezzi presenti nell'abitazione, Zurich organizza il necessario intervento di un tecnico.

Sono assicurati i costi per l'eliminazione dell'otturazione fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

416.2.5 Servizio di sorveglianza

Se in seguito a un sinistro non è più possibile chiudere provvisoriamente l'appartamento o lo stabile, Zurich organizza la sorveglianza provvisoria dello stesso.

Sono assicurati i costi fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

416.2.6 Ulteriori servizi

Come servizi supplementari Zurich fornisce gli indirizzi degli artigiani per l'esecuzione dei seguenti lavori all'interno e intorno allo stabile

- allestimento di analisi di sicurezza/consulenza per la prevenzione per lo stabile risp. l'appartamento del contraente;
- servizi in situazioni di emergenza in relazione all'assistenza alla casa o all'abitazione.

Le spese per i servizi intermediati non sono assicurate.

416.3 Restrizioni della copertura assicurativa

Questa assicurazione complementare non eroga prestazioni

- se il di sinistro è già coperto da un'assicurazione di mobilia domestica e/o da un'assicurazione stabili;
- se il sinistro è da ricondursi a difetto di manutenzione;
- se le indicazioni d'utilizzo del produttore non sono state rispettate;
- se il verificarsi di un tale evento era altamente probabile;
- per spese che sono già coperte da un contratto di garanzia, di assistenza o di manutenzione;
- per franchigie derivanti da altri contratti d'assicurazione.

416.4 Cosa fare al verificarsi di un evento assicurato

Per ottenere l'assistenza necessaria o al presentarsi di un caso di sinistro è necessario avvisare immediatamente Zurich:

Telefono **0800808080**, dall'estero **+41 44 628 98 98**.

L'obbligo di prestazione per una misura d'emergenza assicurata decade se questa misura non è organizzata, ordinata o eseguita da Zurich.

416.5 Franchigia

Per Home Care Service non si applica alcuna franchigia.

Art. 417 Ciclomotori e ciclomotori a motore elettrico

(senza biciclette elettriche con pedalata assistita fino al massimo a 25km/h)

417.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare è valida in tutto il mondo.

417.2 Estensione assicurativa

A seconda di quanto pattuito nel contratto, questa assicurazione complementare comprende:

Assicurazione di base

- danni causati da incendio e eventi naturali;
- furto con scasso, rapina e furto semplice al domicilio;
- danni causati da liquidi fuoriusciti da impianti di conduzione o da apparecchi ad essi collegati;
- danni cagionati da terremoti, a condizione che tale evento sia incluso nell'assicurazione mobilia domestica.

Assicurazioni complementari all'assicurazione di mobilia domestica, stabili e costruzioni mobili

Furto semplice fuori casa

- furto, incl. sottrazione d'uso.

Danneggiamento

- distruzione o danneggiamento in seguito a incidente o caduta durante l'uso.

417.3 Cose assicurate

Sono assicurati fino a concorrenza della somma di assicurazione concordata i ciclomotori e ciclomotori a motore elettrico (di seguito e-bike) nonché gli accessori permanentemente collegati all'e-bike assicurata (esclusi rimorchi, biciclette a traino e accessori elettronici non necessari per il funzionamento). Non viene applicata una sottoassicurazione.

417.4 Restrizioni della copertura assicurativa

Non sono assicurati:

- danneggiamenti dolosi risp. intenzionali da parte di terzi;
- danni causati intenzionalmente dall'assicurato o verificatisi a seguito di un'omissione intenzionale dell'assicurato;
- danni conseguenti alla partecipazione a gare e sessioni di prova di qualsiasi genere.

417.5 Prestazioni e franchigia

a) Indennità in caso di furto, rapina

Se l'e-bike oggetto del sinistro viene ritrovata entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di furto, sono assicurate le necessarie spese di riparazione fino a un massimo dell'indennità per danno totale.

Se l'e-bike non viene ritrovata entro 30 giorni, viene riconosciuta un'indennità per danno totale. In caso di ritrovamento successivo dell'e-bike assicurata, essa diventa di proprietà di Zurich.

b) Indennità in caso di distruzione o danneggiamento

In caso di danni parziali vengono rimborsate le spese di riparazione. Se le spese di riparazione sono pari o maggiori dell'indennità come da tabella, viene corrisposta l'indennità per danno totale.

c) Disposizioni comuni

I telai in carbonio danneggiati vengono, per quanto possibile, riparati.

Indennità per danno totale

L'indennità viene calcolata come segue:

il primo anno dall'acquisto a nuovo	=	valore di sostituzione
il secondo anno dall'acquisto a nuovo	=	valore di sostituzione
il terzo anno dall'acquisto a nuovo	=	70% valore di sostituzione
il quarto anno dall'acquisto a nuovo	=	70% valore di sostituzione
il quinto anno dall'acquisto a nuovo	=	50% valore di sostituzione
il sesto anno dall'acquisto a nuovo	=	50% valore di sostituzione
più di 6 anni dall'acquisto a nuovo	=	valore attuale

Il valore attuale corrisponde all'importo che bisognerebbe spendere alla data del sinistro per acquistare un veicolo equivalente sul libero mercato. Viene erogata al massimo un'indennità pari alla somma di assicurazione concordata.

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Assicurazione animali domestici

Art. 501

Validità temporale e territoriale

L'assicurazione copre casi di sinistro che si verificano in tutto il mondo nell'arco della durata contrattuale.

Art. 502

Animali assicurati

Sono assicurati gli animali indicati nella polizza.

Art. 503

Estensione assicurativa

La copertura assicurativa si estende a infortuni, ossia ogni danno corporale causato da forza esterna improvvisa e accidentale.

Art. 504

Restrizioni della copertura assicurativa

Sono escluse dall'assicurazione

- le spese di trasporto;
- le conseguenze di violazioni di disposizioni della protezione degli animali o un comportamento caratterizzato da negligenza grave tenuto dal contraente e dalle persone che con lui vivono in comunione domestica nei confronti dell'animale assicurato.

Art. 505

Prestazioni

Zurich si assume le necessarie spese di cura fino a concorrenza della somma di assicurazione concordata per evento e animale, costituite da

- onorari di veterinari e spese per terapie prescritte dal veterinario;
- soggiorni in clinica veterinaria;
- trattamenti radiologici e radioterapeutici e interventi chirurgici;
- spese farmaceutiche (escluso cibo speciale).

Art. 506

Franchigia

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Assicurazione responsabilità civile di privati

Art. 601

Validità temporale e territoriale

L'assicurazione copre i danni causati nel corso della durata contrattuale e che si verificano in tutto il mondo nell'arco di questo periodo.

Per evento di sinistro si intendono tutti i danneggiamenti o la distruzione attribuibili alla stessa causa.

Art. 602

Persone assicurate

A seconda della convenzione, sono assicurati solo il contraente (persona singola) o il contraente e tutte le persone che vivono con lui in comunione domestica o che soggiornano regolarmente presso la sua abitazione durante la settimana o nel fine settimana (assicurazione familiare).

Sono inoltre assicurati

- minorenni, ivi compresi bambini in custodia diurna, in affidamento e in custodia durante le ferie (in custodia di una persona assicurata);
- lavoratori dipendenti e ausiliari di una persona assicurata per danni cagionati durante l'esecuzione di un incarico o durante l'esercizio di attività professionale nell'ambito privato di una persona assicurata. Restano tuttavia escluse le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che questi hanno erogato alla parte lesa. Non sono assicurati professionisti autonomi e loro ausiliari;
- persone nella loro qualità di capofamiglia, per danni causati da conviventi minorenni che soggiornano temporaneamente e gratuitamente presso di loro;
- persone nella loro qualità di detentori di animali di una persona assicurata, purché tale detenzione duri al massimo due mesi e non sia a scopo professionale.

Art. 603

Assicurazione di previdenza

In caso di matrimonio, costituzione di un'unione registrata o di un concubinato, la copertura assicurativa vale per la durata di un anno anche per le persone che vivono nella medesima economia domestica.

Art. 604

Qualità delle persone assicurate

Sono assicurate le conseguenze derivanti dal comportamento nella vita privata delle persone assicurate, in particolare nella loro qualità di

- a) capofamiglia;
- b) datore di lavoro di personale di servizio, collaboratori alla pari e tate in ambito privato;
- c) proprietari di case unifamiliari o plurifamiliari per uso personale, senza locali commerciali, con al massimo tre appartamenti. Sono altresì assicurati i terreni adiacenti di pertinenza dello stabile, la strada privata, gli stabili accessori non destinati a scopi di lucro nonché apiari e capanni di orti (costruzioni mobili);
- d) proprietari per piano, ossia proprietari di appartamenti adibiti ad abitazione per uso personale (inclusi gli appartamenti di vacanza) in proprietà per piani; l'assicurazione copre le pretese di responsabilità civile per danni la cui causa risiede nelle parti dello stabile che sono oggetto di diritto esclusivo del comproprietario per piano, nonché le pretese di responsabilità civile per danni, la cui causa risiede in parti dello stabile, locali o impianti usati in comune;

Se la comunità dei comproprietari per piano ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile di stabili, la copertura assicurativa responsabilità civile di privati sussiste soltanto per la parte del danno che supera la somma di assicurazione di responsabilità civile di stabili;

- e) proprietari di case di vacanza, abitazioni mobili o roulotte non immatricolate con stazionamento fisso;

- f) locatari o affittuari di stabili e locali adibiti ad abitazione per uso personale, incluse le pretese per danni a parti dello stabile e impianti usati in comune. Con danni del locatario si intendono il danneggiamento e la distruzione causati all'oggetto preso in locazione;
- g) locatari di camere di albergo, abitazioni secondarie, appartamenti e case di vacanza, costruzioni mobili nonché abitazioni mobili e roulotte non immatricolate con stazionamento fisso, adibiti ad uso personale;
- h) committente di lavori di trasformazione, di ampliamento e ristrutturazioni di stabili, fondi e impianti assicurati con questa polizza fino al costo di costruzione complessivo di CHF 200'000 (calcolato in base alle norme SIA). Per costo di costruzione complessivo si intende il preventivo (compresi gli onorari di progettazione e i salari degli artigiani), al netto del costo del terreno, delle tasse e degli interessi;
- i) proprietari, locatari, affittuari di fondi non edificati (ad es. orti, compresi padiglioni per la relativa gestione) e appezzamenti boschivi fino a 10'000 m² di superficie;
- j) sportivi non professionisti, incluse manifestazioni sportive e gare;
- k) detentori di armi;
- l) membri della protezione civile rispettivamente dell'esercito in servizio di protezione e difesa in Svizzera;
- m) detentori di animali. La responsabilità in qualità di detentore di animali a scopo di reddito è coassicurata fino a un reddito annuo lordo di CHF 6'000. Per la detenzione di animali si devono rispettare le norme legali applicabili;
- n) attività secondaria con reddito annuo lordo fino a un massimo di CHF 6'000. Questo limite non si applica per redditi da custodia di bambini, attività di madre diurna o genitori affidatari.

Art. 605

Danni assicurati

È assicurata la responsabilità civile legale propria delle persone assicurate per

- a) lesioni corporali, ossia decesso, ferimento oppure altri danni alla salute di persone;
- b) danni materiali, ossia distruzione, danneggiamento oppure perdita di cose, uccisione, ferimento oppure perdita di animali.

Su richiesta del contraente Zurich eroga prestazioni nel quadro delle condizioni generali di assicurazione, anche senza una responsabilità legale, per

- c) lesioni corporali e danni materiali causati da conviventi assicurati, totalmente o parzialmente incapaci di discernimento;
- d) danni accidentali fino a CHF 2'000 per evento a cose che visitatori hanno o portano con sé. Non sono considerati visitatori gli artigiani, i fornitori e altre persone che si trattengono presso la persona assicurata nell'esercizio di un'attività professionale, come pure i locatari o i sublocatari di camere, appartamenti e stabili della persona assicurata;
- e) lesioni corporali e danni materiali causati da animali domestici, temporaneamente dati in custodia. Tali danni sono coperti anche se arretrati al custode temporaneo stesso (ma non di professione);
- f) danni materiali fino a CHF 2'000 per evento, causati da persone praticanti uno sport, durante lo svolgimento di attività sportive e di gioco;
- g) danni che i bambini in custodia diurna e/o affidati arrecano ai genitori diurni risp. affidatari e ad altre persone che convivono con questi ultimi, fino a CHF 2'000 per evento, se non devono essere assunti da un'altra assicurazione;
- h) danni cagionati da personale di pulizia privato a una persona assicurata fino a un massimo di CHF 2'000 per evento, se non devono essere assunti da un'altra assicurazione.

Assicurazione responsabilità civile di privati

Art. 606

Responsabilità civile per danni a oggetti presi in custodia o affidati

È assicurata la responsabilità civile legale propria delle persone assicurate per pretese da danni

- a) a cose di terzi, inclusi biciclette e ciclomotori, inclusi i ciclomotori a motore elettrico e le biciclette elettriche, che una persona assicurata ha preso in consegna per scopi d'uso, di custodia o di lavorazione ad es. in affitto, in prestito;
- b) a oggetti preziosi presi in consegna (gioielli, pellicce, oggetti d'arte, strumenti musicali, ecc.); la prestazione è limitata a CHF 25'000 per evento;
- c) derivanti da perdita di chiavi o codici, schede per sistemi di accesso elettronici (badge) e simili affidati per accedere ai locali del datore di lavoro, di stabili pubblici e di locali di associazioni fino a un massimo di CHF 20'000 per evento. Sono comprese anche le spese per le necessarie modifiche o sostituzioni delle serrature (incluse quelle provvisorie) e delle relative chiavi;
- d) derivanti da perdita di chiavi di veicoli aziendali del datore di lavoro. Sono coperte le spese per le chiavi sostitutive.

A complemento delle restrizioni dell'estensione assicurativa (art. 613) sono esclusi dall'assicurazione anche

- e) danni subiti da cavalli presi in consegna e dalla relativa attrezzatura per l'equitazione;
- f) la responsabilità civile per danni arrecati ad aeromobili e imbarcazioni presi in prestito o in locazione, per i quali è prevista per legge un'assicurazione responsabilità civile;
- g) cose oggetto di un contratto di leasing, locazione o compravendita.

Art. 607

Responsabilità civile per l'utilizzo di veicoli a motore di terzi

L'assicurazione si estende alle pretese avanzate nei confronti delle persone assicurate in qualità di conducente o passeggero di veicoli a motore appartenenti a terzi, se tali pretese non sono coperte dall'assicurazione responsabilità civile prescritta per legge per il veicolo. Se sussiste una simile assicurazione responsabilità civile, la copertura assicurativa si limita alla franchigia nonché alla perdita effettiva di agevolazioni sotto forma di aumento di premio o mancato rimborso. Le retrogradazioni subite in precedenza non sono coperte.

Per i danni che si verificano all'estero, l'indennità massima è limitata a CHF 2 milioni.

Art. 608

Responsabilità civile da utilizzo di biciclette e di veicoli a motore ad esse equiparati

L'assicurazione si estende alle pretese nei confronti delle persone assicurate in qualità di conducente di biciclette e veicoli a motore ad esse equiparati, se un'assicurazione responsabilità civile non è prescritta per legge.

Se sussiste un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria, sono assicurate le pretese per la parte del danno che eccede la somma di assicurazione dell'assicurazione prescritta per legge.

Se l'assicurazione prevista dalla legge non è stata stipulata o se il conducente del veicolo non è in possesso della licenza di condurre che la legge gli impone, le pretese non sono assicurate.

Per i danni che si verificano all'estero, l'indennità massima è limitata a CHF 2 milioni.

Art. 609

Responsabilità civile da utilizzo di natanti e aeromobili

È assicurata la responsabilità civile in qualità di proprietario, detentore o utente di natanti, tavole da surf, aeromobili, apparecchi volanti e oggetti volanti di qualsiasi natura, per i quali non sia prescritta per legge un'assicurazione responsabilità civile.

In caso di assicurazione prescritta per legge, è coassicurata la responsabilità civile in qualità di detentore di aeromodelli fino a un peso massimo di 30 kg.

Art. 610

Disposizioni per impianti di cisterne

La persona assicurata ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli impianti di cisterne da parte di tecnici entro i termini previsti per legge o imposti dalle autorità. I disturbi al buon funzionamento degli stessi devono essere immediatamente rimossi e le necessarie riparazioni e revisioni devono essere eseguite senza indugio. La copertura assicurativa decade se il contraente non si attiene ai suddetti obblighi di manutenzione.

Non sono coperte le spese per l'accertamento di falle, per vuotare, riempire, riparare e modificare gli impianti.

Art. 611

Pregiudizi all'ambiente

È assicurata la responsabilità civile legale per lesioni corporali e danni materiali connessi con un pregiudizio all'ambiente, se tale pregiudizio è la conseguenza di un unico evento, improvviso e imprevedibile, che rende necessari provvedimenti immediati quali la notifica all'autorità competente, l'allarme alla popolazione, l'adozione di misure di prevenzione di sinistro risp. di riduzione dei danni.

Per pregiudizio all'ambiente si intende la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, delle acque (anche quelle del sottosuolo), del suolo, della flora risp. della fauna cagionata da immissioni, se da tale perturbazione possono derivare o sono derivati effetti nocivi o pregiudizievole di altro genere per la salute dell'uomo, i beni o gli ecosistemi. È altresì considerato pregiudizio all'ambiente uno stato di cose che il legislatore designa come «danno all'ambiente».

Restrizioni della copertura assicurativa

La copertura assicurativa esclude la responsabilità civile per danni dovuti al fatto che più eventi simili per i loro effetti (ad es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze nocive nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili) richiedono congiuntamente misure nel senso succitato, che per eventi dello stesso genere, presi isolatamente, non sarebbero necessarie.

Sono escluse le pretese per il pregiudizio all'ambiente vero e proprio e quelle in relazione a siti contaminati.

Art. 612

Spese di prevenzione di sinistro assicurate

Se in seguito a un evento imprevisto risulta imminente un danno assicurato, l'assicurazione si estende anche alle spese sostenute da una persona assicurata per attuare provvedimenti adeguati al fine di scongiurare tale pericolo. Le spese di prevenzione di sinistro sono equiparate ai danni materiali.

Non sono assicurate le spese per

- la soppressione di uno stato di pericolo;
- le misure di prevenzione di sinistro che vengono adottate in seguito a caduta di neve o alla formazione di ghiaccio.

Assicurazione responsabilità civile di privati

Art. 613

Restrizioni della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione

- a) le pretese per danni concernenti la persona o le cose di una persona assicurata o di un'altra persona che convive in comunione domestica con lei;
- b) i danni correlati a un'attività professionale principale o secondaria non assicurata o a un'attività che una persona assicurata esercita senza la necessaria autorizzazione;
- c) i danni a valori pecuniari presi in consegna, ossia denaro, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci commerciali), abbonamenti non personali, biglietti e buoni non personali, monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte, nonché documenti, piani presi in consegna come pure materiale appartenente all'esercito, alla protezione civile e ai vigili del fuoco;
- d) i danni dovuti a usura e danni la cui sopravvenienza era da attendersi con grande probabilità;
- e) i danni a cose provocati dall'azione prolungata delle intemperie, della temperatura, dell'umidità, del fumo, della polvere, della fuliggine, del gas, dei vapori o di vibrazioni;
- f) i danni derivanti dalla responsabilità assunta per contratto, che eccede la responsabilità legale;
- g) la responsabilità civile
 - del detentore di veicoli a motore. Questa esclusione non ha validità in caso di utilizzo consentito per legge del veicolo senza targa di controllo al di fuori delle apposite aree;
 - in qualità di conducente di un veicolo senza essere in possesso della necessaria licenza di condurre;
 - per danni conseguenti a corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o dal detentore;
 - per danni che si verificano partecipando a corse, rally e competizioni simili nonché in tutti i casi di corse su percorsi di gara;
 - per danni a veicoli a motore e rimorchi usati o presi in prestito o in locazione nonché a veicoli utilizzati da una persona assicurata in qualità di allievo conducente o di accompagnatore previsto dalla legge;
 - per pretese di regresso e compensazione nei confronti di una persona assicurata in qualità di proprietario, detentore, conducente o passeggero di un veicolo a motore;
 - per danni alle cose trasportate con il veicolo a motore.
- h) i danni patrimoniali non riconducibili né a una lesione corporale assicurata né a un danno materiale assicurato;
- i) tutte le pretese di regresso e compensazione
 - di associazioni, club e fondazioni per prestazioni da questi erogate al danneggiato
 - di altri terzi per prestazioni erogate al danneggiato per
 - danni a cose, incluse biciclette, ciclomotori e ciclomotori a motore elettrico, presi momentaneamente in consegna da una persona assicurata;
 - lesioni corporali e danni materiali causati da conviventi assicurati, totalmente o parzialmente incapaci di discernimento;
 - lesioni corporali e danni materiali causati da animali, temporaneamente dati in custodia;
- j) danni dovuti a raggi laser, maser o radiazioni ionizzanti;
- k) danni causati da una persona assicurata in qualità di membro dell'esercito svizzero o della protezione civile svizzera durante fatti di guerra o come membro di un esercito straniero;
- l) danni in relazione alla perpetrazione intenzionale di delitti o crimini, all'inosservanza intenzionale di disposizioni di legge o emanate dalle autorità nonché alla partecipazione attiva a risse e zuffe;
- m) pretese avanzate in seguito alla trasmissione di malattie infettive dell'uomo, degli animali e delle piante.

Art. 614

Rinuncia a riduzioni di prestazione a causa di negligenza grave

Se espressamente concordato, Zurich rinuncia a ridurre le prestazioni assicurate a causa di negligenza grave ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 e 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Sono tuttavia esclusi i casi in cui la persona assicurata ha cagionato il sinistro sotto l'influsso di alcol, droghe o per abuso di medicinali. È altresì escluso il sinistro causato intenzionalmente o con dolo eventuale.

Art. 615

Prestazioni

Le prestazioni consistono nell'indennizzo delle pretese giustificate e nella difesa dalle pretese ingiustificate. Esse comprendono pure gli interessi del danno, i costi per la riduzione dei danni, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato e di conciliazione come pure le spese aggiudicate alla parte avversa e le spese di prevenzione di sinistro assicurate. Tali prestazioni sono limitate alle somme di assicurazione indicate nella polizza al momento in cui è stato causato il danno.

Zurich si occupa della trattazione di un caso di sinistro se le pretese eccedono la franchigia prevista. Rappresenta la persona assicurata ed è autorizzata a versare l'indennità direttamente al danneggiato e senza dedurre un'eventuale franchigia.

La persona assicurata non è autorizzata a riconoscere o a liquidare qualsiasi pretesa del danneggiato senza il previo consenso di Zurich né a cedere alla parte lesa o a terzi le pretese derivanti dalla presente assicurazione prima del loro accertamento definitivo.

In caso di processo civile, è tenuta a rilasciare la necessaria procura all'avvocato designato da Zurich. Un'eventuale indennità di processo riconosciuta alla persona assicurata spetta a Zurich fino a concorrenza delle sue prestazioni.

La liquidazione di un caso di sinistro da parte di Zurich o una sentenza giudiziaria nei suoi confronti sono vincolanti per la persona assicurata. La persona assicurata è tenuta a rimborsare a Zurich la franchigia concordata rinunciando a qualsiasi obiezione.

Se a una persona assicurata può essere ascritta una responsabilità per un'azione prestata a titolo di favore, Zurich rinuncia a far valere la deduzione prevista dalla legge (deduzione di compiacenza).

La totalità dei danni riconducibili alla medesima causa, indipendentemente dal numero dei danneggiati o degli aventi diritto, è da considerarsi un unico sinistro.

Art. 616

Franchigia

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa. Per danni del locatario la franchigia viene dedotta una sola volta in caso di uscita.

Assicurazioni complementari all'assicurazione responsabilità civile di privati

Se espressamente concordato e indicato nella polizza, il contratto può includere le seguenti assicurazioni complementari. Se non diversamente prescritto nelle singole assicurazioni complementari, trovano applicazione le disposizioni dell'assicurazione responsabilità civile di privati.

Art. 701

Danni ad autoveicoli utilizzati e appartenenti a terzi fino a 3'500 kg di peso totale, nonché a rimorchi, motoveicoli e imbarcazioni

701.1 Estensione assicurativa

È assicurata la responsabilità civile legale per danni cagionati al veicolo di terzi da incidenti in caso di utilizzo come conducente o accompagnatore di allievi conducenti a norma di legge durante un periodo massimo di 25 giorni per anno (siano essi consecutivi o meno). L'indennità massima per rimorchi, motoveicoli e imbarcazioni ammonta a CHF 50'000 per ognuno.

I danni a rimorchi sono assicurati solo se tali rimorchi possono essere trainati da automobili o da altri autoveicoli leggeri fino a un peso totale di 3'500 kg in base alla legislazione sulla circolazione stradale.

701.2 Restrizioni della copertura assicurativa

a) Se per il veicolo in questione sussiste un'assicurazione casco, la copertura assicurativa si limita alla franchigia nonché alla perdita effettiva di agevolazioni sotto forma di aumento di premio o mancato rimborso. Ulteriori casi di sinistro non vengono presi in considerazione.

In aggiunta alle restrizioni dell'estensione assicurativa nell'assicurazione responsabilità civile di privati (art. 613) sono esclusi anche

b) danni a veicoli utilizzati da una persona assicurata in correlazione con un'attività professionale o a lei affidati dal datore di lavoro o da un'altra persona assicurata;

c) pretese derivanti dall'utilizzo del veicolo non autorizzato per la persona assicurata.

Art. 613 lit. g capoverso 5 viene sostituito come segue: non sono assicurati i danni a veicoli e rimorchi che vengono noleggiati da una persona assicurata o guidati durante lezioni di guida professionali.

701.3 Franchigia

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 702

Noleggio cavalli

702.1 Estensione assicurativa

Viene assicurata la responsabilità civile legale per danni cagionati da incidenti a cavalli presi in prestito, in locazione, detenuti temporaneamente o cavalcati su incarico di terzi. Se espressamente concordato, sono coassicurati i danni derivanti dalla partecipazione a manifestazioni ippiche sportive. Non sono considerate manifestazioni ippiche sportive le esercitazioni organizzate nell'ambito di un corso o di una scuola di equitazione, la caccia alla volpe e le prove di dressage.

702.2 Restrizioni della copertura assicurativa

Si applicano le restrizioni della copertura previste dall'assicurazione responsabilità civile di privati (art. 613).

702.3 Prestazioni

In caso di temporanea inservibilità di un cavallo, Zurich versa, se concordata, l'indennità giornaliera indicata nella polizza. In caso di distruzione, danneggiamento o perdita dell'attrezzatura per l'equitazione o per il trasporto, è coperto un ulteriore importo massimo di CHF 3'000 per sinistro.

La prestazione per il cavallo assicurato è limitata al massimo all'importo concordato.

Per manifestazioni ippiche sportive, le prestazioni complessive sono limitate alla somma di assicurazione indicata nella polizza per questa copertura di responsabilità civile.

702.4 Franchigia

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

702.5 Valutazione del danno

Quando un cavallo muore o deve essere abbattuto su ordine del veterinario, Zurich ne dovrà essere avvisata per tempo in modo da poter disporre un'autopsia o una perizia.

Art. 703

Attività secondaria come viticoltore

703.1 Estensione assicurativa

È assicurata la responsabilità civile legale delle persone assicurate in ragione della loro attività secondaria di coltivatori di un vigneto proprio e/o in locazione fino a 3'000 m² di superficie in caso di:

- lesioni corporali, ossia decesso, ferimento oppure altri danni alla salute di persone;
- danni materiali, ossia distruzione, danneggiamento o perdita di cose.

703.2 Restrizioni della copertura assicurativa

In aggiunta alle restrizioni dell'estensione assicurativa nell'assicurazione responsabilità civile di privati (art. 613) sono esclusi dalla copertura anche

- a) danni a cose prese in consegna, in locazione o in affitto da una persona assicurata per scopi di uso, lavorazione, custodia, trasporto o per altri motivi (ad es. in commissione, per scopi d'esposizione);
- b) danni causati da condutture d'irrigazione («bisses»), come pure danni alle condutture d'irrigazione;
- c) danni causati in seguito alla lotta ai parassiti, alla protezione delle piante e alla diserbatura con irroratrici a motore contemplate nelle disposizioni della legislazione sulla circolazione stradale;
- d) danni a cose trattate con prodotti usati per la lotta ai parassiti, la protezione delle piante e la diserbatura nonché i danni materiali causati da questi prodotti nel raggio di 10 metri misurato dalle piante trattate;
- e) pretese che mirano all'adempimento di contratti o, in loro vece, a prestazioni compensatrici a causa del mancato adempimento o dell'adempimento imperfetto (rischio dell'imprenditore), in particolare per danni e difetti a cose fabbricate o fornite o lavori eseguiti dal contraente o per proprio conto;
- f) danni implicitamente accettati in riferimento a un determinato metodo di lavoro volto a ridurre le spese o ad accelerare i lavori;
- g) danni agli impianti e alle condutture causati dall'effetto prolungato di sostanze inquinanti presenti nelle acque di scolo;
- h) le spese per la ricerca di falle, per vuotare, riempire, riparare e modificare gli impianti di proprietà dell'impresa.

Assicurazioni complementari all'assicurazione responsabilità civile di privati

703.3 Franchigia

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Rischi speciali nell'assicurazione responsabilità civile di privati

Art. 704 Cacciatore

704.1 Estensione assicurativa

Viene assicurata la responsabilità civile legale delle persone assicurate per lesioni corporali e danni materiali arrecati in qualità di

- cacciatore, affittuario di un terreno di caccia, cacciatore-ospite armato, guardiacaccia, aiuto-cacciatore, capo di un gruppo di cacciatori, partecipante a manifestazioni sportive di caccia e persona con mansioni di protezione della caccia;
- proprietario, locatario o affittuario di installazioni (come appostamenti, recinzioni) che servono alla caccia o alla protezione della caccia;
- detentore di armi, tiratore e possessore di cani e ciò esclusivamente durante la caccia e la partecipazione a manifestazioni sportive di caccia (come esami ed esercitazioni per cani da caccia, esercitazioni di tiro da caccia) e sul percorso diretto verso o dalla battuta di caccia;
- partecipante a tiri di prova previsti per l'esame di caccia;
- persone in formazione che partecipano alla battuta di caccia come accompagnatori senza però avere l'autorizzazione di sparare.

704.2 Restrizione della copertura assicurativa

In aggiunta alle restrizioni dell'estensione assicurativa nell'assicurazione responsabilità civile di privati (art. 613) sono esclusi da questa copertura i danni causati dalla selvaggina, i danni alla selvaggina come pure i danni conseguenti alla violazione intenzionale delle disposizioni di legge o emanate dall'autorità in relazione alla caccia e alla protezione della caccia.

Non è assicurata neppure la responsabilità civile per installazioni (ad es. capanni di caccia) che appartengono a un'associazione venatoria.

704.3 Prestazioni e franchigia

Quale somma minima di assicurazione fa stato la somma di garanzia di volta in volta prevista dalla legge se essa è superiore alla somma di assicurazione indicata nella polizza.

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 705 Attività secondaria con reddito annuo lordo superiore a CHF 6'000

705.1 Estensione assicurativa

È assicurata la responsabilità civile legale per lesioni corporali e danni materiali derivanti dall'attività secondaria esclusivamente per

- il contraente e il suo sostituto;
- i suoi dipendenti e ausiliari (esclusi gli imprenditori e i professionisti indipendenti).

705.2 Restrizioni della copertura assicurativa

In aggiunta alle restrizioni dell'estensione assicurativa nell'assicurazione responsabilità civile di privati (art. 613) sono esclusi anche

- a) le pretese che mirano all'adempimento di contratti o, in loro vece, a prestazioni compensatrici a causa del mancato adempimento o dell'adempimento imperfetto (rischio dell'imprenditore), in particolare per danni e difetti a cose fabbricate o fornite o lavori eseguiti dal contraente o per proprio conto;
- b) le pretese avanzate nei confronti della persona assicurata in qualità di conducente o passeggero di veicoli a motore, natanti e aeromobili di proprietà di terzi;

- c) i danni che avevano grande probabilità di verificarsi e che l'assicurato poteva prevedere. Ciò vale anche per danni implicitamente accettati in riferimento a un determinato metodo di lavoro volto a ridurre le spese o ad accelerare i lavori;
- d) le pretese per le spese di prevenzione di sinistri;
- e) le pretese avanzate in relazione alla cessione a terzi di brevetti, licenze, risultati di ricerche e formule;
- f) i danni patrimoniali non riconducibili né a una lesione corporale assicurata né a un danno materiale assicurato;
- g) i danni a cose trattate con prodotti usati per la lotta ai parassiti, la protezione delle piante e la diserbatura nonché i danni materiali causati da questi prodotti nel raggio di 10 metri, misurato dalle piante trattate;
- h) i danni a cose
 - prese in consegna, in locazione o in affitto da una persona assicurata per scopi di uso, lavorazione, custodia, trasporto o per altri motivi (ad es. in commissione, per scopi d'esposizione);
 - con o sulle quali una persona assicurata esercita od omette di esercitare un'attività (ad es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo),
- i) i danni arrecati in concomitanza con un'attività soggetta ad autorizzazione che la persona assicurata ha svolto senza esserne autorizzata;
- j) le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che hanno erogato al danneggiato.

705.3 Franchigia

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 706 Protezione in caso di regresso per docenti e funzionari di polizia

706.1 Persone assicurate

La copertura assicurativa è valida per i membri della Federazione Svizzera Funzionari di Polizia (FSFP) in servizio attivo di polizia e relative sezioni nonché per il personale docente, a condizione che le persone assicurate siano indicate nella polizza.

706.2 Estensione assicurativa e prestazioni

Il contraente è assicurato per le conseguenze delle sue azioni e omissioni nell'esercizio della propria attività professionale, in relazione alle quali il suo datore di lavoro o un'assicurazione intende rivalersi su di lui. Sono escluse le eventuali franchigie, che restano a carico della persona assicurata.

Le prestazioni sono limitate alla somma di assicurazione indicata nella polizza.

706.3 Restrizioni della copertura assicurativa

In aggiunta alle restrizioni dell'estensione assicurativa nell'assicurazione responsabilità civile di privati (art. 613) sono esclusi anche i casi in cui la persona assicurata ha agito sotto l'effetto di alcol, droghe o abuso di farmaci.

706.4 Franchigia

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Assicurazioni complementari all'assicurazione responsabilità civile di privati

Art. 707 Docenti Plus

707.1 Persone assicurate

È assicurata la persona indicata nella polizza nella sua qualità di docente, gli accompagnatori e gli studenti.

707.2 Estensione assicurativa

La copertura assicurativa è valida durante escursioni, passeggiate, campeggi di classe e gite e viene accordata se una persona assicurata si ammala gravemente, subisce un infortunio o muore.

707.3 Prestazioni

Al verificarsi di un evento assicurato, Zurich eroga le seguenti prestazioni:

- assunzione dei costi per le operazioni di salvataggio e per i trasporti necessari, in caso di necessità medica o su richiesta della persona assicurata, anche i costi per il rimpatrio o il viaggio di ritorno. Lo stesso vale per il recupero e il rimpatrio di persone decedute;
- erogazione di un anticipo fino a un massimo di CHF 5'000, se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborsabile entro 30 giorni dopo il rientro in Svizzera);
- se il ricovero presso l'ospedale all'estero dura più di cinque giorni, si assumono le spese giustificate per le visite (viaggio di andata e ritorno) di una persona vicina (in caso di viaggio aereo la classe Economy);
- operazioni di ricerca, soccorso e recupero fino a un massimo di CHF 20'000.

Se in virtù della presente assicurazione sono state erogate prestazioni per le quali la persona assicurata potrebbe far valere pretese anche nei confronti di un terzo responsabile o che vanno a carico di un'assicurazione statale od obbligatoria, la persona assicurata cede a Zurich queste pretese fino all'ammontare delle prestazioni erogate.

707.4 Procedura in caso di sinistro

Per assistenza ovvero in caso di sinistro, siamo raggiungibili 24 ore su 24 da ogni angolo del mondo telefonando al **numero verde 0800808080** oppure **dall'estero al numero +41 44 628 98 98**.

707.5 Protezione giuridica in caso di procedimento penale

Nel procedimento penale a carico di un docente assicurato per violazione dell'obbligo di sorveglianza nei confronti degli studenti affidati alla sua custodia, Zurich si assume le spese del procedimento (ad es. onorari per avvocati, spese giudiziarie e per perizie, spese aggiudicate alla parte avversa) nonché le spese inflitte durante il procedimento penale, se tale procedimento è legato ad un evento di responsabilità civile assicurato.

In caso di altra copertura assicurativa, questa assicurazione si limita alla parte dell'indennità che supera la somma di assicurazione dell'altra assicurazione.

Zurich e la persona assicurata nominano di comune accordo un avvocato per la difesa in giudizio. Se la persona assicurata non accetta le proposte di Zurich, deve proporre tre avvocati di tre diversi studi legali, tra i quali Zurich sceglie l'avvocato da incaricare. Senza il consenso di Zurich la persona assicurata non è autorizzata ad affidare il mandato a un avvocato.

La persona assicurata si impegna a portare a conoscenza di Zurich tutte le comunicazioni scritte e orali e le decisioni il prima possibile e a seguire le sue istruzioni. Se la persona assicurata prende delle misure di propria iniziativa o contrarie alle istruzioni di Zurich, oppure se ricorre a rimedi giuridici senza l'esplicito consenso di Zurich, tali azioni sono eseguite a suo rischio e pericolo. Se tali misure dovessero tuttavia condurre a un esito chiaramente più favorevole, Zurich rimborserà comunque successivamente i relativi costi.

Le indennità processuali e le spese ripetibili assegnate alla persona assicurata spettano a Zurich fino a concorrenza delle sue prestazioni, se non rappresentano una compensazione per spese assunte dalla persona assicurata o per servizi da lei prestati.

Se nel corso del procedimento dovessero emergere divergenze di opinione circa le modalità di procedere o se Zurich giudicasse dovesse giudicare vane determinate mosse, Zurich comunica per iscritto, motivandolo, il proprio punto di vista alla persona assicurata, richiamando il suo diritto di avviare una procedura arbitrale.

Dal momento in cui riceve tale comunicazione la persona assicurata è tenuta ad adottare autonomamente tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri interessi nel procedimento penale. Zurich declina ogni responsabilità, segnatamente per le conseguenze di un termine non rispettato. La persona assicurata deve comunicare a Zurich entro 30 giorni la sua intenzione di ricorrere a un arbitro.

Per la procedura arbitrale, la persona assicurata e Zurich designano di comune accordo un giudice unico. Egli decide mediante procedura semplice e non formale che comporti un solo scambio di corrispondenza e impone alle parti le spese in base all'esito del procedimento. Per il resto, le disposizioni sono rette dal Codice di procedura civile (CPC) sull'arbitrato.

Non sono assicurati gli obblighi di carattere penale o simili (ad es. multe) e i costi indicati nella prima decisione di sanzione pecuniaria.

L'indennità massima per evento ammonta a CHF 30'000. Non si applica alcuna franchigia.

Assicurazione di responsabilità civile di stabili

Art. 801

Validità temporale e territoriale

L'assicurazione è valida per i danni causati nel corso della durata contrattuale presso i luoghi assicurati in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione e aventi ripercussioni a livello mondiale.

Per evento di sinistro si intendono tutti i danneggiamenti o la distruzione attribuibili alla stessa causa.

Art. 802

Persone assicurate

È assicurata la responsabilità civile legale

- del contraente in qualità di proprietario degli stabili, dei fondi e degli impianti assicurati. Se il contraente è una società di persone o ha stipulato l'assicurazione per conto di terzi, i soci e/o le altre persone per cui è stata contratta l'assicurazione hanno gli stessi diritti e obblighi del contraente;
- dei mandatari del contraente nonché delle persone incaricate dell'amministrazione o della sorveglianza dello stabile, del fondo o degli impianti assicurati nell'ambito della propria attività;
- dei lavoratori dipendenti e del personale ausiliario del contraente (ad eccezione di imprenditori indipendenti e liberi professionisti, ad es. subappaltatori, ecc.) nell'ambito della loro attività in relazione ai fondi, agli stabili e impianti assicurati. Restano tuttavia escluse le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni erogate ai danneggiati;
- del proprietario di un fondo, se il contraente è soltanto proprietario dello stabile, ma non del fondo (diritto di superficie).

Art. 803

Responsabilità civile assicurata

È assicurata la responsabilità civile legale per gli stabili (senza attività professionali), i fondi e gli impianti indicati nella polizza relativamente a

- lesioni corporali, ossia decesso, ferimento oppure altri danni alla salute di persone; e
- danni materiali, ossia distruzione, danneggiamento o perdita di cose. Il pregiudizio di funzionamento di una cosa non danneggiata nella sua sostanza non è considerato danno materiale. L'uccisione o il ferimento di animali sono equiparati ai danni materiali.

Art. 804

Stabili, fondi e impianti assicurati

È assicurata la responsabilità civile legale derivante dalla proprietà dei fondi, degli stabili e dei relativi impianti e installazioni indicati nella polizza, inclusi

- cisterne e recipienti analoghi;
- ascensori e montacarichi;
- aree di parcheggio e depositi per veicoli a motore;
- parchi giochi (con attrezzi, vasche, ecc.);
- piscine coperte ad esclusivo uso privato, piscine all'aperto, locali per lavori ricreativi e per il tempo libero;
- stabili accessori (ripostigli per attrezzi, box di garage, serre, ecc.);
- la strada privata di pertinenza del fondo o dello stabile.

Art. 805

Proprietà per piani, comproprietà e proprietà comune

805.1 Proprietà per piani

È assicurata la responsabilità civile legale

- della comunità dei proprietari derivante dall'uso in comune di parti dello stabile, locali, impianti, installazioni e fondi;
- dei singoli proprietari per piani di parti dello stabile, locali, impianti, installazioni e fondi assegnati come diritto esclusivo;
- dei singoli proprietari per piani nei confronti della comunità dei proprietari per danni arrecati a parti dello stabile, locali, impianti, installazioni e fondi di uso comune.

Dall'assicurazione sono escluse:

- le pretese della comunità dei proprietari nei confronti dei singoli proprietari per piani per la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà del proprietario per piano che ha arrecato il danno,
- le pretese di un singolo proprietario per piani nei confronti della comunità di proprietari per la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà del proprietario per piano che ha arrecato il danno.

805.2 Comproprietà

È assicurata la responsabilità civile legale di tutti i comproprietari, anche a fronte delle pretese degli altri comproprietari.

Non sono assicurati:

- le pretese per danni a stabili e fondi assicurati o ad altri impianti assicurati;
- la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà del comproprietario che subisce il danno.

805.3 Proprietà comune

È assicurata la responsabilità civile legale di tutti i proprietari in comune.

Non sono assicurate le pretese per danni di un altro proprietario in comune.

805.4 Nucleo familiare di proprietari per piani, comproprietari e proprietari in comune

I proprietari di una proprietà per piani, i comproprietari e i proprietari in comune e il loro nucleo familiare sono equiparati.

Per nucleo familiare si intendono tutte le persone che vivono con un proprietario assicurato in comunione domestica o che soggiornano regolarmente presso la sua economia domestica durante la settimana o nel fine settimana.

Art. 806

Pregiudizi all'ambiente

È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge per lesioni corporali e danni materiali connessi con un pregiudizio all'ambiente, soltanto se tale pregiudizio è la conseguenza di un unico evento, improvviso e imprevedibile, che rende necessari provvedimenti immediati quali la notifica all'autorità competente, l'allarme alla popolazione, l'adozione di misure di prevenzione di sinistro risp. di riduzione dei danni.

Per pregiudizio all'ambiente si intende la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, delle acque (anche quelle del sottosuolo), del suolo, della flora risp. della fauna cagionata da immissioni, se da tale perturbazione possono derivare o sono derivati effetti nocivi o pregiudizievoli di altro genere per la salute dell'uomo, i beni o gli ecosistemi. È altresì considerato pregiudizio all'ambiente uno stato dei fatti che il legislatore designa come «danno all'ambiente».

Assicurazione di responsabilità civile di stabili

Restrizioni della copertura assicurativa

La copertura assicurativa esclude la responsabilità civile per danni dovuti al fatto che più eventi simili per i loro effetti (ad es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze nocive nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili) richiedono congiuntamente misure nel senso succitato, che per eventi dello stesso genere, presi isolatamente, non sarebbero necessarie.

Sono escluse le pretese per il pregiudizio all'ambiente vero e proprio e quelle in relazione a siti contaminati.

Art. 807

Responsabilità civile del committente

La copertura assicurativa si estende alle pretese avanzate nei confronti del contraente nella sua qualità di committente di lavori di trasformazione e ampliamento per danni a stabili, fondi e impianti assicurati da questa polizza fino a un costo di costruzione complessivo di CHF 200'000 (calcolato in base alle norme SIA). Per costo di costruzione complessivo si intende il preventivo (compresi gli onorari di progettazione e i salari degli artigiani), al netto del costo del terreno, delle tasse e degli interessi.

Art. 808

Spese di prevenzione di sinistro assicurate

Se in seguito a un evento imprevisto risulta imminente un danno assicurato, l'assicurazione si estende anche alle spese che sono a carico di una persona assicurata e che derivano da idonei provvedimenti presi per scongiurare tale pericolo. Le spese di prevenzione di sinistro sono equiparate ai danni materiali.

Non sono assicurate le spese per

- la soppressione di uno stato di pericolo;
- le misure di prevenzione di sinistro adottate in seguito a caduta di neve o alla formazione di ghiaccio.

Art. 809

Restrizioni della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione

- a) le pretese per danni che riguardano la persona assicurata o le sue cose o un'altra persona assicurata che vive nella stessa economia domestica,
- b) i danni derivanti dalla responsabilità civile assunta per contratto eccedente la responsabilità civile legale;
- c) le pretese per danni che avevano grandi probabilità di verificarsi e che il contraente, i suoi sostituti o le persone incaricate di amministrare o sorvegliare lo stabile, il terreno o gli impianti potevano prevedere;
- d) i danni a cose che una persona assicurata ha preso in consegna, in locazione, in leasing o in affitto per scopi di uso o di custodia;
- e) i danni a cose provocati dall'azione prolungata delle intemperie, della temperatura, dell'umidità, del fumo, della polvere, della fuliggine, del gas, dei vapori o di vibrazioni;
- f) i danni patrimoniali non riconducibili né a una lesione corporale assicurata né a un danno materiale assicurato;
- g) i danni assicurati da un'altra polizza di responsabilità civile; in tal caso la copertura assicurativa è limitata alla parte dell'indennità che eccede la somma di assicurazione dell'altra assicurazione;
- h) danni in relazione alla perpetrazione intenzionale di delitti o crimini, all'inosservanza intenzionale di disposizioni di legge o emanate dalle autorità;
- i) le pretese in relazione a danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare;
- j) i danni causati da effetti di radiazioni non ionizzanti, da campi elettromagnetici (CEM) nonché da interferenze elettromagnetiche (IEM);
- k) i danni di qualsiasi tipo riconducibili a eventi bellici, operazioni di carattere bellico e disordini di ogni genere;
- l) i danni causati da muffa, amianto o urea-formaldeide.

Assicurazione di responsabilità civile di stabili

Art. 810

Prestazioni

Le prestazioni consistono nell'indennizzo delle pretese fondate e nella difesa contro pretese ingiustificate. Esse comprendono pure gli interessi del danno, le spese per la riduzione dei danni, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato e di conciliazione come pure le spese aggiudicate alla parte avversa e le spese di prevenzione di sinistro assicurate. Tali prestazioni sono limitate alle somme di assicurazione indicate nella polizza al momento in cui è stato causato il danno.

Zurich si occupa della trattazione di un caso di sinistro se le pretese eccedono la franchigia prevista. Rappresenta la persona assicurata ed è autorizzata a versare l'indennità direttamente al danneggiato e senza dedurre un'eventuale franchigia.

La persona assicurata non è autorizzata a riconoscere o a liquidare qualsiasi pretesa del danneggiato senza il previo consenso di Zurich né a cedere alla parte lesa o a terzi le pretese derivanti dalla presente assicurazione prima del loro accertamento definitivo.

In caso di processo civile, è tenuta a rilasciare la necessaria procura all'avvocato designato da Zurich. Un'eventuale indennità di processo riconosciuta alla persona assicurata spetta a Zurich fino a concorrenza delle sue prestazioni.

La liquidazione di un caso di sinistro da parte di Zurich o una sentenza giudiziaria nei suoi confronti sono vincolanti per la persona assicurata. La persona assicurata è tenuta a rimborsare a Zurich la franchigia concordata rinunciando a qualsiasi obiezione.

La totalità dei danni riconducibili alla medesima causa, indipendentemente dal numero dei danneggiati o degli aventi diritto, è da considerarsi un unico sinistro.

La somma di assicurazione vale come garanzia unica per anno assicurativo, viene cioè corrisposta una sola volta per tutte le pretese avanzate nello stesso anno assicurativo nei confronti di un assicurato.

Art. 811

Franchigia

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Panoramica dei prodotti

Mobilia domestica al proprio domicilio

Coperture di base	Art.	Coperture complementari	Art.
Incendio	107	Valori pecuniari oltre CGA	112.2b
Eventi naturali	108	Spese oltre CGA	113
Terremoti ed eruzioni vulcaniche	109	Furto semplice fuori casa	402
Furto	110	Superfurto	403
Acqua	111	Rottura di vetri	405
		Assicurazioni casco	406
		Prodotti surgelati	407
		Casco colture	409
		Abuso di carte clienti, carte di credito, carte bancarie, postali e schede SIM	415
		Home Care Service	416
		Ciclomotori e ciclomotori a motore elettrico	417

Altra mobilia domestica (casa di vacanza, abitazione di vacanza, abitazione secondaria)

Coperture di base	Art.	Coperture complementari	Art.
Incendio	107	Spese oltre CGA	113
Eventi naturali	108	Rottura di vetri	405
Terremoti ed eruzioni vulcaniche	109	Assicurazioni casco	406
Furto	110	Casco colture	409
Acqua	111	Home Care Service	416

Costruzioni mobili (capanno d'orto e da giardino, apiario, abitazione mobile)

Coperture di base	Art.	Coperture complementari	Art.
Incendio	205	Spese oltre CGA	113
Eventi naturali	206	Rottura di vetri	405
Furto	207	Casco colture	409
Acqua	208		

Rischio speciale mobilia domestica (mobilia domestica immagazzinata, mobilia domestica circolante, mobilia domestica in camera blindata in banca, locali hobby, altro)

Coperture di base	Art.	Coperture complementari	Art.
Incendio	107	Spese oltre CGA	113
Eventi naturali	108	Rottura di vetri	405
Furto	110	Assicurazioni casco	406
Acqua	111	Casco colture	409
		Home Care Service	416

Animali domestici (cani, gatti)

Coperture di base	Art.
Incidente animale domestico	500

Panoramica dei prodotti

Stabile

Coperture di base	Art.	Coperture complementari	Art.
Incendio	306	Spese di scoprimento oltre CGA	312.1
Eventi naturali	307	Spese oltre CGA	312.2
Terremoti ed eruzioni vulcaniche	308	Rottura di vetri	405
Acqua	309	Casco colture	409
Assicurazione di responsabilità civile di stabili	800	Danni causati da animali	408
		Impianti tecnici della casa Plus	410
		Danneggiamento dello stabile	411
		Copertura estesa per stabili	412
		Apparecchi e materiali inclusi combustibili	413
		Home Care Service	416

Rischio speciale stabili (installazioni edili, altro)

Coperture di base	Art.	Coperture complementari	Art.
Incendio	306	Rottura di vetri	405
Eventi naturali	307	Danneggiamento dello stabile	411
Terremoti ed eruzioni vulcaniche	308	Copertura estesa per stabili	412
Acqua	309	Furto (stabili)	414
Assicurazione di responsabilità civile di stabili	800		

Assicurazioni responsabilità civile

Coperture di base	Art.	Coperture complementari	Art.
Responsabilità civile di privati	600	Danni ad autoveicoli utilizzati e appartenenti a terzi fino a 3'500kg di peso totale, rimorchi motoveicoli, imbarcazioni	701
		Noleggio cavalli	702
		Diaria noleggio cavalli	702.3
		Attività secondaria come viticoltore	703

Rischio speciale responsabilità civile di privati

	Art.
Cacciatore	704
Attività secondaria con reddito annuo lordo superiore a CHF 6'000	705
Protezione in caso di regresso per docenti e funzionari di polizia	706
Docenti Plus	707

Assicurazione di responsabilità civile di stabili

Coperture di base	Art.
Assicurazione di responsabilità civile di stabili	800

Indice analitico

A	Art.
Abuso di carte clienti, carte di credito, carte bancarie, postali e schede SIM	415
Acqua	
– Costruzioni mobili	208
– Mobilia domestica	111
– Stabili	309
Adeguamenti del contratto	3.4
Adeguamento automatico delle somme	13
Apparecchi e materiali inclusi combustibili	413
Assicurazione animali domestici	500–506
Assicurazioni casco	406
Assicurazione di previdenza	603
Assicurazione esterna	102.2.2
Assicurazione mobilia domestica	100–114
Assicurazione responsabilità civile di privati	600–616
Assicurazione responsabilità civile di stabili	800–811
Assicurazione stabili	300–313
Attività secondaria	604n/705

B	Art.
Basi per la determinazione del premio	3.1
Bonus per assenza di sinistri	4

C	Art.
Cacciatore	704
Cambiamento di domicilio	102.2.1f
Cambiamento di proprietario	19
Casco attrezzi per lo sport	406.2
Casco colture	409
Casco economia domestica	406.2
Caso di sinistro	
– Disdetta	9
– Obblighi	6
Chiavi affidate	606c
Comunicazioni a Zurich	11
Conseguenze della mora	3.5
Copertura assicurativa provvisoria	2
Copertura estesa per stabili	412
Costruzioni mobili	200–211

D	Art.
Danneggiamenti dolosi	312.3b/412.2.2
Danneggiamento dello stabile	110.1.1/113f/411
Danni causati da animali	408
Danni da terremoto all'estero	102.2.2b
Deduzione per favore prestato (di compiacenza)	615
Disdetta	2
Docenti Plus	707
Durata dell'assicurazione	2

E	Art.
Elettrocasco	406.2
Eventi naturali	
– Costruzioni mobili	206
– Limiti legali delle prestazioni nell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali	17
– Mobilia domestica	108
– Stabili	307

F	Art.
Foro	12
Franchigia	
– Animali domestici	506
– Costruzioni mobili	211
– Mobilia domestica	114
– Responsabilità civile di privati	616
– Responsabilità civile di stabili	811
– Stabili	313
Furto	
– Costruzioni mobili	207
– Furto semplice fuori casa	402
– Mobilia domestica	110
– Stabili	414
– Superfurto	403

H	Art.
Home Care Service	416

I	Art.
Impianti tecnici della casa Plus	410
Incendio	
– Costruzioni mobili	205
– Mobilia domestica	107
– Stabili	306
Indennità in natura	18
Inizio	2

L	Art.
Locali ad uso comune	405.2c

M	Art.
Manifestazioni ippiche sportive	702.1

N	Art.
Noleggjo cavalli	702

Indice analitico

O	Art.
Obblighi di diligenza	7/309.3/415.4.1
Obblighi	
– in caso di sinistro	6
– Violazione	8
<hr/>	
P	Art.
Pagamento del premio	3
Pagamento rateale	3.2
Perdita delle chiavi	404
Prestazioni	
– Animali domestici	505
– Costruzioni mobili	209
– Mobilia domestica	112
– Responsabilità civile di privati	615
– Responsabilità civile di stabili	810
– Stabili	311
Prodotti surgelati	407
Protezione in caso di regresso per docenti e funzionari di polizia	706
Prova del sinistro	15
<hr/>	
R	Art.
Regolamentazione riguardante le franchigie	5
Retribuzione del broker	10
Rifiuto	2
Rimborso del premio	3.6
Rinuncia a riduzioni di prestazioni a causa di negligenza grave	614
Rincarico	311
Rischio speciale	
– Mobilia domestica	102.2.1b/d
– Responsabilità civile di privati	704–707
– Stabili	304
Rottura di vetri	405
<hr/>	
S	Art.
Sanzioni	20
Scadenza principale	2
Sottoassicurazione	14
Spese	
– Costruzioni mobili	210
– Mobilia domestica	113
– Stabili	312
Spese per il cambiamento delle serrature	312.3a
Spese per la riduzione dei danni	16
<hr/>	
T	Art.
Terremoti ed eruzioni vulcaniche	109/308
Trasferimento all'estero	2
Trasloco (danneggiamento in occasione del)	110.1.6

U	Art.
Utilizzo di autoveicoli di terzi	701
<hr/>	
V	Art.
Validità temporale	
– Animali domestici	501
– Costruzioni mobili	201
– Mobilia domestica	102.1
– Responsabilità civile di privati	601
– Responsabilità civile di stabili	801
– Stabili	301
Validità territoriale	
– Animali domestici	501
– Costruzioni mobili	201
– Mobilia domestica	102.2
– Responsabilità civile di privati	601
– Responsabilità civile di stabili	801
– Stabili	301
Vandalismo	
– Costruzioni mobili	207
– Mobilia domestica	110.1.4
Viticolture (attività secondaria)	703

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
Hagenholzstrasse 60
8050 Zurigo
Telefono 0800808080
www.zurich.ch

53296-1703

